Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 giugno 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1960

SOMMARIO

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1960, n. 8.
Legge urbanistica . . Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1960, n. 8.
Ordinamento urbanistico . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1960, n. 10.
Incremento del fondo di cui alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1960, n. 11.
Istituzione del Consiglio agrario forestale provinciale di Trento Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1960, n. 12.
Contributi per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1960, n. 13.
Assegnazione straordinaria alle provincie di Trento e di Bolzano per l'incremento dell'istruzione professionale. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1960, n. 14.
Disposizioni per l'assunzione in « comando » di guardie forestali dello Stato e per l'avanzamento a vice brigadiere delle guardie e guardie scelte del « ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali » della Regione. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1960, n. 15.
Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 700 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11 Pag. 17

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1960, n. 9.
Rifinanziamento e modifica della legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19, concernente provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana . Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1960, n. 10.
Acquisto dell'edificio ad uso sede dell'Istituto tecnico commerciale in Trento e dell'area per la costruzione dell'Istituto tecnico industriale in Trento . . . . Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1960, n. 11.
Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960 . . . . . Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1960, n. 9.
Primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960 . . . . . Pag. 19

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 5 settembre 1960, n. 1741.
Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1955 della Regione Trentino-Alto Adige . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1960, n. 16.
Copertura dei posti di ruolo nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche della provincia di Bolzano Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1960, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23. Pag. 22

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1960, n. 12.
Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 28 otobre 1960, n. 13.
Agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito. Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1960, n. 14.
Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1960, n. 15.
Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico di fondi provinciali Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 18.
Partecipazione della Regione alle manifestazioni celebrative del primo centenario dell'unità d'Italia, da tenersi a Torino nel 1961 . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 19.
Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dalla Amministrazione regionale . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 20.
Ricostituzione della frazione di Velturno del comune di Chiusa (provincia di Bolzano) in Comune autonomo. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 21.
Istituzione delle divisioni regionali dell'industria, del commercio e del turismo . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 22.
Nuove norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere per il personale delle carriere direttiva e di concetto addetto ai Libri fondiari Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 23.
Norme relative al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1960, n. 16.
Quarto provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960 Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1960, n. 17.
Aggiunta di famiglia ai dipendenti provinciali: modifica alla legge provinciale 5 settembre 1956 . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 24.
Provvidenze per l'incremento ed il miglioramento dei trasporti funiviari . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1960, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni Pag. 31

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1960, n. 26.
Intervento della Regione Trentino-Alto Adige per la definizione dei rapporti contrattuali, intervenuti tra l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) ed un gruppo di coloni trentini in Cile, di cui alla legge regionale 30 maggio 1951, n. 5 . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1960, n. 27.
Conferimento delle farmacie della provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da più di cinque anni . Pag. 32

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1960, n. 28.
Trattamento giuridico-economico degli impiegati pubblici eletti Consiglieri regionali Pag. 32

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1960, n. 29.
Determinazione dei compensi dovuti ai componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi Pag. 32

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1960, n. 30.
Indennizzo al Convitto nazionale « Damiano Chiesa » di Bolzano per risarcimento danni relativi alla mancata riconsegna dei locali occupati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano . . . . Pag. 33

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1960, n. 18.
Agevolazioni creditizie a favore dell'artigianato Pag. 33

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1960, n. 31.
Norme per la gestione dei proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 10 dello Statuto speciale di autonomia. Pag. 34

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1960, n. 10.
Istituzione di un servizio di orientamento professionale. Pag. 34

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 1960, n. 13.
Modifica della legge provinciale del 3 luglio 1959, n. 6. Pag. 35

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1960, n. 14.
Secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960 . . . Pag. 36

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1960, n. 11.
Disposizioni integrative alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 . . . . Pag. 37

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1960, n. 12.
Costituzione della Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica . . . . . . Pag. 37

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1960, n. 16.
Concessione di contributi e sussidi alle istituzioni culturali per l'educazione fisica e per lo sport popolare Pag. 38

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1960, n. 15.
Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico. Pag. 38

LEGGI E DECRETI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1960, n. 8.
Legge urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30 *del* 12 *luglio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Ordinamento dei servizi urbanistici

Art. 1.
Oggetto della legge

L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati esistenti nella provincia di Trento, nonchè la trasformazione urbanistica del territorio provinciale, sono disciplinati dalla presente legge.

Agli effetti della presente legge, costituisce trasformazione urbanistica:

a) la esecuzione di complessi di opere su un immobile al fine di determinare un genere di utilizzazione diverso da quello in atto;

b) la integrale sostituzione delle opere edili esistenti su un terreno anche se le nuove opere non comportino un mutamento della utilizzazione in atto.

Art. 2.
Scopi della disciplina urbanistica e poteri della Giunta provinciale

Spetta alla Giunta provinciale un generale potere di vigilanza, di coordinamento e di stimolo dell'attività urbanistica provinciale, allo scopo di assicurare il rinnovamento e l'ampliamento edilizio dei centri abitati, il rispetto e la conservazione dei loro caratteri tradizionali, nonchè la più conveniente trasformazione urbanistica del territorio provinciale, anche con riguardo alle locali esigenze economiche ed alla situazione delle provincie circonvicine.

Art. 3.
Attribuzioni della C.U.P.

E' istituita in Trento la Commissione Urbanistica Provinciale (C.U.P.) la quale fornisce alla Giunta provinciale ed ai comuni la consulenza tecnica necessaria sui piani e sulle questioni di interesse urbanistico.

Essa ha pure il compito di segnalare alla Giunta provinciale i problemi urbanistici che si ravvisano di necessaria, opportuna od urgente soluzione, come pure i ritardi nell'attuazione dei piani urbanistici approvati, nonchè le iniziative di enti pubblici e di privati che possono recare pregiudizio alla effettuazione degli stessi o che siano in contrasto con i piani medesimi ovvero coi regolamenti edilizi.

Il parere di cui all'art. 32, terzo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150, è espresso da una sottocommissione di tre membri scelti dalla C.U.P. nel proprio seno all'inizio del triennio di nomina.

Art. 4.

Ordinamento della C.U.P.

La Commissione Urbanistica Provinciale è composta:

1) dall'Assessore ai lavori pubblici o un suo delegato, che la presiede;

2) dal provveditore regionale alle Opere pubbliche o un suo delegato;

3) dal sovraintendente ai Monumenti o un suo delegato;

4) dal medico provinciale o un suo delegato;

5) dall'ispettore provinciale Antincendi;

6) da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale;

7) dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Provincia;

8) dal dirigente della Sezione urbanistica della Provincia;

9) 10) da due liberi professionisti, particolarmente esperti in urbanistica nominati dalla Giunta provinciale;

11) 12) da un ingegnere e un architetto liberi professionisti, scelti fra due terne proposte dall'Ordine degli ingegneri ed architetti;

13) da un geometra scelto fra una terna proposta dall'Ordine dei geometri;

14) 15) 16) 17) da un rappresentante per ciascuna categoria degli artigiani, contadini, commercianti ed industriali, designato dalle rispettive categorie;

18) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dalla Giunta regionale;

19) dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura o un suo delegato;

20) dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o un suo delegato;

21) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o un suo delegato;

22) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Industria, commercio, turismo e trasporti, designato dalla Giunta regionale;

23) dal presidente dell'Ente Provinciale del Turismo o un suo delegato;

24) 25) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, scelti dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni medesime;

26) da un rappresentante degli artisti, nominato dalla Giunta provinciale.

Per l'esame dei piani regolatori generali e particolareggiati dovrà essere invitato di volta in volta un rappresentante del comune interessato.

Per l'esercizio delle attribuzioni conferitele dal Capo II della presente legge, la Commissione Urbanistica Provinciale viene integrata:

1) dal capo Compartimento dell'A.N.A.S. o un suo delegato;

2) dal provveditore agli studi o un suo delegato;

3) dall'ingegnere capo del Genio civile;

4) dal capo dell'Ufficio coordinamento statistico e studi della Regione.

La nomina dei componenti la Commissione è conferita con provvedimento della Giunta provinciale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le deliberazioni della C.U.P. sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia appartenente al ruolo amministrativo.

TITOLO II

Disciplina urbanistica

CAPO I — MODI DI ATTUAZIONE

Art. 5.

Piani urbanistici e norme sull'attività urbanistica

La disciplina urbanistica si attua, nell'ambito della provincia di Trento, a mezzo di un piano urbanistico provinciale, dei piani regolatori comunali e intercomunali, sia generali come particolareggiati, nonchè delle norme sull'attività urbanistica sancite dalla presente legge o prescritte da altre leggi o regolamenti.

Art. 6.

Sospensione e demolizione di opere difformi dalle prescrizioni di disciplina urbanistica

Quando vengono eseguite opere in contrasto con i piani approvati ovvero senza l'osservanza delle norme sull'attività urbanistica, la Giunta provinciale, ove il Comune non provveda nel termine prefissato, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori e, sentito il parere della C.U.P., l'eventuale demolizione delle opere stesse.

In tali ipotesi, gli eventuali provvedimenti comunali di autorizzazione rilasciati diventano inefficaci.

Art. 7.

Facoltà dei tecnici di accedere alle proprietà private

Il personale incaricato degli studi e delle rilevazioni necessarie per la trasformazione urbanistica di un territorio ha facoltà di accedere nelle proprietà private e di compiervi le operazioni inerenti a tale incarico, purchè sia munito di ordinanza la quale autorizzi nominativamente le persone cui è concessa la facoltà.

L'emanazione di tale ordinanza spetta al Presidente della Giunta provinciale, ove si riferisca a proprietà comprese nella circoscrizione di più comuni; negli altri casi è delegata, in forza della presente legge, al Sindaco competente per territorio.

L'ordinanza è quindi notificata, con la specificazione del giorno dell'accesso, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, al proprietario e all'attuale possessore.

Circa la facoltà dei tecnici di accedere alle proprietà private, si applicano, comunque, in quanto compatibili, le altre disposizioni delle leggi dello Stato e della Regione.

CAPO II — IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Art. 8.

Piano urbanistico provinciale

Allo scopo di orientare e disciplinare unitariamente l'attività urbanistica in tutto il territorio della Provincia, la Giunta provinciale disporrà, udito il parere della C.U.P., la progettazione di un piano urbanistico provinciale.

Art. 9.

Contenuto del piano urbanistico provinciale

Il piano urbanistico provinciale deve considerare la totalità del territorio della Provincia; esso stabilisce le linee e le direttive di massima, per assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica della Provincia e per dare soluzione e rilievo ai problemi, generali e locali, di interesse provinciale.

Formano pertanto, principalmente, oggetto del piano urbanistico provinciale:

a) la distribuzione della popolazione nel territorio, in relazione agli sviluppi ed alle caratteristiche dell'economia delle varie zone, con l'individuazione delle comunità esistenti e la previsione delle nuove;

b) la distribuzione nel territorio delle attività industriali, agrarie e turistiche;

c) i principali servizi pubblici concernenti il territorio provinciale;

d) le zone da riservare a destinazioni speciali di pubblico interesse o da sottoporre a vincoli particolari.

Art. 10.

Elementi del piano urbanistico provinciale

Sono elementi del piano urbanistico provinciale:

la relazione illustrativa;

il regolamento generale;

il programma per l'attuazione del piano, con l'ordine di precedenza stabilito per l'esecuzione delle opere;

una planimetria schematica generale che indichi tutti gli elementi grafici del piano;

nonchè la rappresentazione grafica relativa:

a) alla zonizzazione del territorio e a ciascuna delle zone particolari, con la definizione delle rispettive caratteristiche essenziali, sia in vista della loro particolare funzione o trasformazione (zone agricole, industriali, turistiche, ecc.), sia in vista dei particolari vincoli cui possono venire sottoposte (boschi, giardini, bacini montani, zone a verde, vincolo paesaggistico, ecc.);

b) alla distribuzione della popolazione, con il rilevamento dei centri abitati esistenti e la indicazione delle località destinate a nuovi nuclei edilizi;

c) alla viabilità nel territorio della Provincia;

d) al dislocamento degli impianti di particolare natura, di pubblico interesse, precisamente ampiezza e funzione (aeroporto, complessi industriali di particolare rilievo o da isolare per motivi di pubblica incolumità, stabilimenti di cura ecc.);

e) ai servizi ed impianti di interesse provinciale (igienico sanitari, idro e termo-elettrici, tracciati di linee elettriche, ecc.).

Art. 11.

Proposte dei Comuni

La deliberazione della Giunta provinciale, di cui al precedente art. 8, viene comunicata ai comuni della Provincia, i quali, entro i successivi tre mesi, possono far pervenire alla stessa Giunta le loro proposte circa, le linee fondamentali di trasformazione urbanistica relative al proprio territorio.

Art. 12.

Deliberazione e deposito del piano urbanistico provinciale

Scaduto il termine di cui al precedente articolo, la Giunta provinciale provvede alla compilazione del piano e lo sottopone al parere della C.U.P. Il piano viene quindi depositato, a disposizione del pubblico, in tutti i suoi elementi, per trenta giorni consecutivi presso gli uffici della Giunta provinciale, nonchè presso le sedi municipali dei Comuni della Provincia.

Le date di deposito del piano sono preventivamente rese note mediante avviso pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, sulla stampa locale e con pubblico manifesto, da affiggersi nei singoli Comuni.

Art. 13.

Osservazioni al piano provinciale e parere della C.U.P.

Fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, i Comuni hanno facoltà di far pervenire alla Giunta provinciale le proprie osservazioni sul piano, nonchè l'obbligo di inoltrare eventuali osservazioni proposte dai cittadini residenti nel loro territorio con le relative deduzioni del Comune.

Scaduto tale termine, la Giunta provinciale trasmette il piano, nonche le eventuali osservazioni pervenutele, alla Commissione Urbanistica Provinciale.

La Commissione esamina il piano, in tutti i suoi elementi, nonchè le osservazioni proposte e restituisce poi il tutto alla Giunta comunicando per iscritto il proprio parere.

Art. 14.

Accoglimento delle osservazioni

La Giunta decide sull'accoglimento delle osservazioni, notificando quindi ai comuni interessati la propria decisione e copia per estratto del parere fornito dalla Commissione Urbanistica Provinciale.

Qualora la Giunta, accogliendo anche parzialmente le osservazioni proposte dai Comuni o da essi inoltrate, deliberi talune variazioni del piano, tali variazioni dovranno seguire tutta la procedura prevista dagli articoli 12 e 13, ma i termini sono ridotti a metà e non potranno essere proposte nuove osservazioni se non riguardanti le parti variate.

Il deposito delle varianti al piano sarà effettuato presso gli uffici della Giunta provinciale e dei Comuni il cui territorio è compreso nelle parti modificate del piano.

Art. 15.

Rigetto e riproposta delle osservazioni

In caso di rigetto, anche solo parziale, da parte della Giunta provinciale, delle osservazioni proposte dai Comuni, questi possono deliberare, entro un mese dalla notificazione della decisione della Giunta, di riproporre le loro osservazioni, accompagnandole con rilievo che la sistemazione urbanistica risultante dalla decisione della Giunta provinciale incide, senza sufficienti ragioni, su quanto dovrebbe formare oggetto del proprio piano regolatore.

I Comuni possono riproporre in ogni caso le loro osservazioni allorchè la Giunta provinciale abbia disatteso il parere della Commissione Urbanistica Provinciale.

Art. 16.

Invito del piano al Ministero dei lavori pubblici

Successivamente la Giunta provinciale invierà il piano al Ministero dei lavori pubblici per eventuali osservazioni.

Trascorsi tre mesi dall'invio la Giunta prenderà in esame le osservazioni che fossero pervenute. Ove queste siano accolte anche solo parzialmente, notificherà ai Comuni interessati le conseguenti modifiche.

I Comuni hanno un mese di tempo per far pervenire eventuali rilievi.

Successivamente a tale termine il piano verrà presentato al Consiglio provinciale a termini dell'articolo seguente.

Art. 17.

Approvazione del piano da parte del Consiglio provinciale

Ultimato il procedimento di cui ai precedenti articoli, la Giunta provinciale ha l'obbligo di promuovere presso il Consiglio provinciale il provvedimento legislativo di approvazione del piano, presentando il piano medesimo, le osservazioni del Ministero e quelle che i Comuni abbiano deliberato di proporre ai sensi degli articoli 15 e 16 e rendendo manifeste al Consiglio le ragioni di interesse pubblico che l'hanno indotta alla propria decisione.

Qualora il Consiglio provinciale, presa conoscenza delle osservazioni del Ministero e dei Comuni e delle controdeduzioni della Giunta, non approvi il piano, lo rinvia alla Giunta, con le raccomandazioni opportune.

Art. 18.

Varianti al piano approvato

Il piano urbanistico provinciale, una volta approvato, non potrà essere variato che seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione e in vista di sopravvenute ragioni che lo rendano in qualche sua parte inattuabile o che ne determinino la evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.

Art. 19.

Subordinazione dei piani comunali a quello provinciale

I Comuni della Provincia sono tenuti ad uniformare il rispettivo piano regolatore comunale al piano urbanistico provinciale.

I Comuni che avranno ottenuta l'approvazione del proprio piano regolatore prima di quello provinciale, debbono provvedere ad adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano provinciale, secondo la normale procedura delle varianti ai piani regolatori comunali.

CAPO III — I PIANI REGOLATORI COMUNALI

Sezione I — I piani regolatori generali

Art. 20.

Piano regolatore generale

Ogni Comune ha facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio.

La formazione del piano regolatore generale è obbligatoria per quei Comuni della Provincia che saranno compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione Urbanistica Provinciale.

Per i Comuni di cui al comma precedente, la presentazione del piano alla Giunta provinciale per il controllo urbanistico deve avvenire non oltre i due anni, rispettivamente i dodici mesi, dal decreto di approvazione del relativo elenco, a seconda che si tratti di Comuni con popolazione superiore o inferiore ai 9.000 abitanti.

I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonchè la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione e il corrispondente piano viabile.

Art. 21.

Contenuto del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale di un Comune deve considerate la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente:

a) la rete delle principali vie di comunicazione, con gli spazi destinati a parcheggi e le altre attrezzature viarie, comprese le modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le esigenze del traffico, dell'igiene, del pubblico decoro, della massima valorizzazione del paesaggio, in vista della razionale sistemazione e dell'organico sviluppo dello abitato;

b) la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano e i caratteri e i vincoli di zona da osservare nell'edificazione;

c) le aree destinate ad opere ed impianti di interesse pubblico (stazioni, chiese, ospedali, scuole, mercati, ecc.) e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico (boschi, giardini, campi sportivi, ecc.) o sottoposte a speciali vincoli o servitù (artistiche, storiche, archeologiche o a verde, nonchè per la tutela e valorizzazione del paesaggio): mentre le destinazioni ed i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da Amministrazioni statali, parastatali o regionali, possono essere inseriti nei piani di intesa con l'Amministrazione interessata;

d) la profondità delle zone laterali ad opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare la finalità delle opere stesse o a soddisfare prevedibili esigenze future;

e) i principali servizi urbani (fognature, acquedotti, distribuzione di energia elettrica, ecc.).

Nella impostazione del piano devono essere oggetto di particolare studio le direttrici di sviluppo dell'abitato, le condizioni climatiche, le esigenze turistiche e l'ambiente sociale del centro urbano.

Art. 22.

Elementi del piano regolatore generale

Sono elementi del piano regolatore generale del Comune:

a) la relazione illustrativa;

b) il piano viabile;

c) i grafici relativi al traffico;

d) il piano di zonizzazione con la specificazione della diversa destinazione di ogni zona;

e) le indicazioni di massima relative ai servizi;

f) gli ulteriori grafici occorrenti ad illustrare nel modo migliore il contenuto tecnico del piano;

g) il regolamento contenente le norme relative alla attuazione del piano;

h) il piano finanziario generale.

Gli elementi predetti potranno costituire altrettanti elaborati separati oppure opportunamente riuniti a seconda della importanza del Comune. Le planimetrie dovranno, di massima, essere quotate.

Art. 23.

Compilazione del piano, osservazioni e parere della C.U.P.

Il piano regolatore generale è compilato dal Comune e deve essere depositato nella segreteria del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avviso esposto nell'albo comunale.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque, sia privato od Ente pubblico, anche non residente nella circoscrizione del Comune, può presentare al sindaco le proprie osservazioni.

Non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine in cui al comma precedente, il sindaco trasmette il piano, le osservazioni pervenutegli e le eventuali controdeduzioni del comune alla C.U.P., la quale entro i trenta giorni successivi comunica ai Comuni il suo parere e, se necessario, suggerisce a propria volta le eventuali varianti, convenienti dal punto di vista tecnico-urbanistico.

Entro gli stessi termini, copia del piano, delle osservazioni e delle eventuali controdeduzioni del Comune deve essere inviata, da parte del sindaco, alla Giunta provinciale. Alla Giunta provinciale viene inviata pure, dalla C.U.P., copia del parere fornito al Comune.

Art. 24.

Decisione delle osservazioni

Ottenuto il parere della C.U.P. e non oltre i trenta giorni successivi, il Consiglio comunale delibera l'adozione del piano.

Ove in seguito a tale deliberazione del Consiglio comunale, per l'accoglimento anche parziale delle osservazioni dei privati od Enti pubblici ovvero dei suggerimenti della C.U.P., il piano o parte di esso risulti variato, le variazioni apportate vanno depositate e debbono seguire tutto il procedimento di cui all'articolo precedente. Sono ammissibili peraltro eventuali nuove osservazioni solo se concernenti le variazioni apportate.

In caso di rigetto delle osservazioni, la relativa deliberazione del Consiglio comunale deve essere notificata a cura del Comune ai rispettivi proponenti entro quindici giorni dal momento della sua esecutività.

Art. 25.

Controllo della Giunta provinciale

La deliberazione di adozione del piano viene quindi inviata alla Giunta provinciale per l'opportuno controllo urbanistico del piano stesso; la Giunta invierà quest'ultimo al Ministero dei lavori pubblici per eventuali osservazioni.

Trascorsi tre mesi dall'invio, o anche prima quando il Ministero abbia espresso il proprio avviso, la Giunta provinciale delibererà nel merito anche sulla base delle osservazioni che fossero pervenute e valendosi del parere fornito al Comune dalla C.U.P. ai sensi dell'art. 23 e, ove il Comune abbia successivamente modificato il piano senza conformarsi al parere stesso, ha facoltà di promuovere un nuovo esame della C.U.P.

Art. 26.

Opposizione al piano generale

I privati e gli Enti pubblici le cui osservazioni al piano siano state rigettate dal Comune, possono ripresentarle, sotto forma di opposizioni, alla Giunta provinciale, entro i trenta giorni successivi alla notifica della decisione del Comune.

Tali opposizioni vengono decise dalla Giunta provinciale con la stessa deliberazione di cui al precedente articolo.

Art. 27

Esame delle opposizioni e restituzione del piano al Comune

Ove la Giunta provinciale, nel decidere di rigettare le eventuali opposizioni proposte, ritenga che il piano adottato dal Comune risponda alle prescrizioni di legge e alle direttive fissate nel piano urbanistico provinciale e che esso soddisfi l'interesse urbanistico del relativo territorio, promuove senz'altro presso il Consiglio provinciale la legge di approvazione del piano.

In ogni altro caso restituisce al Comune il piano formulando le opportune proposte di varianti.

Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio comunale interessato ha l'obbligo di deliberare la definitiva adozione del piano regolatore generale.

Art. 28.

Deliberazione del Comune e sottoposizione del piano al Consiglio provinciale

In caso di mancato accoglimento da parte del Comune delle varianti proposte dalla Giunta provinciale, il Comune è tenuto a darne motivata relazione. In tal caso la Giunta, promuovendo presso il Consiglio provinciale la legge di approvazione del piano, deliberato dal Comune, presenterà al Consiglio provinciale anche la detta relazione, con le eventuali proprie controdeduzioni e le proposte di varianti su cui ritiene di dover insistere.

Nel caso che il Comune abbia invece modificato il piano accogliendo le proposte della Giunta provinciale, quest'ultima promuove immediatamente presso il Consiglio provinciale la legge di approvazione del piano.

Art. 29.

Decisione del Consiglio provinciale

Se il Consiglio provinciale, nell'ipotesi di cui al primo comma del precedente articolo, ritenga di accogliere, anche

solo in parte, talune delle varianti proposte dalla Giunta provinciale e non accolte dal Comune, rinvia il piano stesso al Comune interessato. perchè esso provveda ad introdurvi le varianti suggeritegli.

In ogni altro caso procede all'approvazione del piano.

Art. 30.

Variante al piano regolatore generale

Previo parere della C.U.P., il piano potrà essere variato in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo. Ogni variazione dovrà essere adottata comunque con lo stesso procedimento seguito per l'approvazione del piano originario.

Art. 31.

Piano regolatore intercomunale

Qualora due o più Comuni intendano procedere di concerto alla progettazione di un unico piano generale, presentano istanza alla Giunta provinciale.

L'istanza per la formulazione di un piano interessante due o più Comuni può essere presentata anche ad iniziativa di un solo Comune.

La Giunta provinciale con propria deliberazione, sentita la C.U.P., decide se si debba addivenire alla formazione del piano intercomunale e, in caso affermativo, sulla base anche del parere della Commissione, precisa i territori da considerare e dispone quale dei Comuni interessati deve procedere alla redazione del piano.

Il piano viene quindi adottato da ciascun Comune per quanto concerne il proprio territorio. Per la sua approvazione si segue il procedimento di cui agli articoli 23 e seguenti.

La formazione di un piano regolatore generale intercomunale può essere disposta pure d'ufficio dalla Giunta provinciale, ove essa ritenga necessario, udito il parere della Commissione Urbanistica Provinciale, coordinare le direttive riguardanti una determinata zona. Anche in tale caso la Giunta dispone quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano. Soltanto qualora il Comune designato ed anche gli altri Comuni interessati, successivamente richiesti, non intendessero provvedere entro i termini fissati, la Giunta provinciale provvederà direttamente alla redazione del piano.

La spesa relativa è a carico dei Comuni interessati. Qualora non intervenga un accordo fra gli stessi, al riparto provvede la Giunta provinciale.

Sezione II - I piani particolareggiati

Art. 32.

Piani particolareggiati

Il piano regolatore generale del Comune è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione.

E' in facoltà della Giunta provinciale prefiggere al Comune un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.

Art. 33.

Contenuto dei piani particolareggiati

I piani particolareggiati devono considerare in ogni caso:

a) la viabilità minore;

b) la aree destinate a parcheggi, attrezzature varie, servizi, edifici pubblici, a verde pubblico o privato;

c) le trasformazioni particolari almeno per le zone urbane;

d) gli edifici destinati a demolizione o ricostruzioni ovvero soggetti a restauro o bonifica edilizia;

e) l'opportunità di suddividere gli isolati in lotti fabbricabili secondo le caratteristiche stabilite nel piano generale;

f) le dimensioni-limite, le destinazioni funzionali degli edifici o di parte di essi ed, occorrendo, le caratteristiche da realizzare nelle edificazioni o nelle modificazioni delle stesse.

Art. 34.

Prescrizioni particolari

Nei casi in cui fosse necessario rendere obbligatorie determinate dimensioni delle masse degli edifici e del loro dislocamento, le relative prescrizioni debbono essere chiaramente espresse nei grafici e negli eventuali regolamenti speciali. Le prescrizioni particolari così espresse sono obbligatorie anche se analoghe norme dei regolamenti edilizi comunali stabiliscono diversamente.

Art. 35.

Prescrizioni per l'incremento di attività dominanti

Ove il piano si riferisca ad una zona nella quale ha sede una bene definita e dominante attività (agricola, industriale, turistica, ecc.), il piano particolareggiato deve considerare la possibilità di incrementare lo sviluppo di tale attività.

Art. 36.

Elementi del piano particolareggiato

Sono elementi del piano particolareggiato:

a) la relazione illustrativa;

b) i grafici relativi alla rete stradale secondaria ed eventualmente alla lottizzazione;

c) i grafici relativi ai servizi;

d) i piani particellari e gli elementi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare ed eventualmente i piani per la rettifica di confini e per la rifusione particellare e per le modifiche degli edifici;

e) gli studi relativi a particolari sistemazioni architettoniche, nonchè a singole sistemazioni delle zone a verde, paesaggistiche, archeologiche, industriali e rurali;

f) eventuali prescrizioni particolari;

g) il piano finanziario;

h) i grafici relativi alle speciali attività di cui all'articolo 35.

Gli elementi predetti possono costituire elaborati separati oppure essere opportunamente riuniti a seconda dell'importanza del Comune. Le planimetrie dovranno, di massima, essere quotate.

Art. 37.

Procedimento per la formazione dei piani particolareggiati

Per la formazione dei piani particolareggiati si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23 e seguenti della presente legge.

Le osservazioni e le opposizioni di cui agli artt. 23 e 26 possono essere proposte soltanto dai proprietari o possessori degli immobili compresi nel piano.

Art. 38.

Approvazione dei piani particolareggiati

Se la Giunta provinciale, nel decidere di rigettare le opposizioni proposte, ritiene che il piano adottato dal Comune risponde alle prescrizioni di legge ed alle direttive fissate nel piano provinciale ed in quello generale del Comune e che esso soddisfa l'interesse urbanistico del relativo territorio, lo approva con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa.

In ogni altro caso rinvia il piano al Comune suggerendo le varianti da apportare ed invitando il Comune a decidere entro i successivi 60 giorni.

Il Comune, ove non accolga le varianti proposte dalla Giunta provinciale, può rimettere alla Giunta stessa le proprie controdeduzioni. La Giunta provinciale decide quindi definitivamente ed il piano viene approvato.

CAPO IV. — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Effetti dell'approvazione dei piani regolatori comunali

All'approvazione del piano regolatore, sia generale come particolareggiato, seguono gli effetti previsti dalle leggi in vigore.

Art. 40.

Approvazione dei regolamenti edilizi comunali

All'approvazione dei regolamenti edilizi comunali, di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonchè di ogni loro successive modificazioni, provvede in ogni caso la Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale.

I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già ottenuta l'approvazione del loro regolamento edilizio, sono tenuti ad apportarvi entro un anno le necessarie modificazioni, per coordinarlo alle disposizioni precedenti e non potranno, nel frattempo, adottare provvedimenti di attuazione delle proprie norme regolamentari che fossero con quelle incompatibili.

Art. 41.

Sostituzione della Giunta provinciale

Ogniqualvolta il Comune non provveda nei termini stabiliti alle deliberazioni di cui gli è fatto obbligo dalla presente legge, la Giunta provinciale potrà essegnare al Comune un ulteriore breve termine per i dovuti adempimenti. Scaduto tale termine la Giunta potrà surrogarsi al Comune ed adottare le deliberazioni di competenza di quest'ultimo.

In tal caso le spese potranno essere iscritte di ufficio nel bilancio del Comune.

Art. 42.

Provvedimenti di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione del piano regolatore sia generale come particolareggiato e fino alla entrata in vigore della relativa legge di approvazione o, rispettivamente, fino alla esecutività del decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, quando riconosca che tali domande sono in contrasto col piano adottato.

A richiesta del sindaco e per il periodo suddetto, la Giunta provinciale, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al primo comma. Nei confronti dei trasgressori si applicano le leggi dello Stato.

Art. 43.

Rilascio della licenza edilizia in deroga a norme regolamentari

Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinata al preventivo nulla osta della Giunta provinciale.

Per i Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 20 della legge, il nulla osta è accordato dalla Giunta provinciale sentita la C.U.P.

Gli organi, dei quali è previsto l'intervento nei comma precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi.

Art. 44.

Richiamo

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 45.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di cui all'art. 115 del bilancio per l'esercizio finanziario 1960 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 7 luglio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1960, n. 8.
Ordinamento urbanistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 16 *agosto* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme generali

La conservazione e la trasformazione del territorio della provincia di Bolzano, e perciò la programmazione e l'esecuzione delle relative opere, sono regolate dalla presente legge, dal piano provinciale di coordinamento, dai piani regolatori intercomunali e comunali, dai piani particolareggiati di esecuzione e dai regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni penali e le norme per la tutela delle case di interesse artistico e storico, stabilite dalla legge statale.

Costituisce trasformazione agli effetti della presente legge:

a) la esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un immobile al fine di mutarne l'utilizzazione in atto;

b) la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immobile anche se ciò non comporta un mutamento della utilizzazione in atto.

L'ordinamento urbanstico ed edilizio ha come scopi l'equilibrio sociale ed economico del territorio provinciale, l'assetto idro-geologico, la tutela del patrimonio storico, artistico, paesistico ed ambientale, lo sviluppo culturale, sociale ed economico, la salvaguardia del carattere tradizionale, e la salute della popolazione.

Art. 2.

Comitato urbanistico provinciale

E' istituito presso la Giunta provinciale il Comitato urbanistico provinciale quale Organo consultivo tecnico della Provincia per la materia oggetto della presente legge, composto:

1) dall'Assessore competente, quale presidente;

2) dal vicepresidente della Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, quale vicepresidente;

3) da un rappresentante dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti alto-atesini (Südtiroler Bauernbund);

4) dal presidente della Camera di commercio o un suo delegato;

5) dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo o un suo delegato;

6) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, scelto dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni medesime;

7) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici e l'utilizzazione delle acque pubbliche, designato dall'Assessore competente;

8) dal provveditore regionale alle Opere pubbliche o da un suo delegato;

9) dal medico provinciale;

10 dal sovraintendente ai Monumenti e alle gallerie;

11) da un rappresentante della Federazione provinciale delle società storiche locali;

12) dal dirigente dell'Ufficio provinciale per la tutela del paesaggio;

13) e 14) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, scelti ciascuno da una terna proposta dall'ordine degli ingegneri rispettivamente degli architetti;

15) dal dirigente dell'Ufficio provinciale di urbanistica.

La composizione del Comitato urbanistico provinciale di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Sono chiamati di volta in volta, per esprimersi con voto consultivo sulle materie di propria competenza:

1) i sindaci dei Comuni interessati;

2) un rappresentante del Comando militare territoriale;

3) il provveditore agli studi e il viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

4) l'ispettore provinciale del Servizio antincendi;

5) il Capo compartimento A.N.A.S. o un suo delegato;

6) l'ispettore ripartimentale delle foreste per la provincia di Bolzano o un suo delegato;

7) l'ispettore provinciale per l'agricoltura o un suo delegato:

8) il capo compartimentale FF. SS. o un suo delegato;

9) il capo compartimento M.C.T.C. o un suo delegato;

10) un rappresentante dell'Assessorato regionale dei trasporti e le comunicazioni, designato dall'Assessore competente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio provinciale urbanistica.

Art. 3.

Funzionamento del Comitato urbanistico provinciale

Il Comitato urbanistico provinciale è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica 4 anni. Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano, sono sostituiti. I sostituti durano in carica fino al completamento di detto quadriennio.

I presidenti degli enti ed i funzionari facenti parte del Comitato urbanistico provinciale rappresentano nelle questioni tecniche le rispettive Amministrazioni e le impegnano alla collaborazione per lo studio della pianificazione urbanistica. Possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo a singole riunioni e per determinate questioni, dirigenti e tecnici di tutti gli enti, uffici ed associazioni che operano nella Provincia.

Il Comitato urbanistico provinciale è legalmente riunito con la partecipazione di nove dei componenti di cui al primo comma dell'articolo precedente e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto decide il voto del presidente.

Art. 4.

Sopraluoghi e rilevamenti

Il personale incaricato degli studi urbanistici o di qualunque altra incombenza dipendente dall'attuazione della presente legge e di quella per la tutela del paesaggio può accedere nelle proprietà private e procedere alle rilevazioni occorrenti, semprechè sia munito di ordinanza autorizzante nominativamente le persone cui è concessa la facoltà.

Detta ordinanza è emessa dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco competente per territorio ed è notificata, con la fissazione del giorno e dell'ora dell'accesso, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni al proprietario dell'immobile ed all'attuale possessore.

Art. 5.

Piano di coordinamento provinciale

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale, previo parere del Comitato urbanistico provinciale, deve redigere il piano di coordinamento provinciale.

A tal fine la Giunta provinciale delibera di iniziare gli studi necessari, costituendo un organo redazionale diretto dal dirigente dell'Ufficio provinciale di urbanistica e formato da ingegneri ed architetti con la collaborazione di esperti scelti in qualunque branca delle attività che interessano il piano.

Art. 6.

Contenuto del piano provinciale

Il piano provinciale di coordinamento è esteso a tutto il territorio della Provincia e, considerata la situazione di fatto sotto gli aspetti fisico, etnico, demografico, sociale e culturale, stabilisce le linee e le direttive di massima per assicurare unità di indirizzo e organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica ed edilizia e per dare soluzione e rilievo a problemi generali e locali di interesse provinciale.

Sono pertanto oggetto della pianificazione urbanistica provinciale:

la distribuzione della popolazione nel territorio in relazione alle caratteristiche ed agli sviluppi della economia delle varie zone, individuando le comunità esistenti ed indicando la eventuale previsione delle nuove;

la distribuzione delle attività agrarie, industriali, artigianali, commerciali e turistiche nel territorio;

i principali servizi pubblici e la rete delle principali comunicazioni;

la zonizzazione generale del territorio e le zone da riservare a destinazioni speciali di pubblico interesse, o da sottoporre a vincoli particolari;

la protezione e la valorizzazione delle bellezze naturali;

i provvedimenti urbanistici rivolti ad un organico sviluppo del turismo.

Art. 7.

Allegati del piano

Sono elementi del piano provinciale:

I) la relazione illustrativa;

II) il grafico generale di tutti gli elementi del piano;

III) i grafici relativi:

1) alla zonizzazione generale ed eventualmente di dettaglio del territorio con la definizione delle caratteristiche essenziali delle singole zone e delle eventuali trasformazioni.

La zonizzazione concerne:

a) zone con particolari funzioni (agricola, per notevoli complessi di industrie, per l'ampliamento di nuclei esistenti residenziali, o la formazione di nuovi nuclei, d'interesse paesistico e turistico, ecc.);

b) zone riservate al pubblico uso od a speciali destinazioni, o sottoposte a particolari vincoli o servitù (bacini montani, boschi, parchi, giardini, zone a vincolo panoramico od archeologico od artistico ecc.);

2) alla distribuzione della popolazione in centri abitati esistenti e proposti;

3) alla viabilità nel territorio della Provincia con particolare riguardo alle arterie stradali principali (autostrade, strade di grande comunicazione regionale, strade di notevole interesse locale, strade di notevole interesse turistico), alla rete ferroviaria, ai servizi automobilistici di linea, alle comunicazioni aeree e funiviarie;

4) alla dislocazione degli impianti di particolare natura, di pubblico interesse, precisandone ampiezza e funzione (aeroporti, scali, complessi industriali nocivi, molesti e pericolosi, zone sanatoriali, di cura e di convalescenza, zone d'interesse sportivo, ecc.);

5) ai servizi ed impianti di interesse provinciale (impianti igienico-sanitari, impianti idroelettrici, rete principale di distribuzione dell'energia, grandi acquedotti, grandi canalizzazioni di bonifica ed altri);

IV) le norme di attuazione;

V) il programma di attuazione del piano con l'ordine di precedenza stabilito per la esecuzione delle varie opere.

Art. 8.

Pubblicazione del piano provinciale. - Osservazioni

Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico con tutti gli allegati presso l'Amministrazione provinciale e nelle sedi municipali dei Comuni della Provincia. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sulla stampa locale e con pubblico manifesto da affiggersi nei singoli Comuni.

La esposizione ha la durata di giorni sessanta, durante i quali gli enti interessati ed i cittadini residenti nella Provincia hanno la facoltà di prendere visione del piano e degli allegati, e di presentare proposte intese ad apportare un contributo al perfezionamento del piano. Gli enti inoltreranno direttamente alla Giunta dette osservazioni. I cittadini presenteranno le osservazioni ai propri Comuni di residenza che le trasmetteranno alla Giunta provinciale, entro i 30 giorni successivi insieme al parere motivato.

Contemporaneamente al deposito a sensi del primo comma il progetto del piano provinciale di coordinamento è inviato al Ministro per i lavori pubblici perchè entro il termine di novanta giorni comunichi le sue osservazioni a scopo di coordinamento.

Qualora entro tale termine non pervenissero osservazioni da parte del Ministero per i lavori pubblici il silenzio viene inteso come acquiescenza.

Art. 9.

Deliberazione sulle osservazioni trasmissione al Consiglio provinciale

La Giunta provinciale, sentito il Comitato urbanistico provinciale, delibera sulle osservazioni e sulle proposte entro sessanta giorni dal termine assegnato ai Comuni per inoltrare le osservazioni dei privati cittadini.

Ove osservazioni o proposte venissero accolte, la variazione conseguente è pubblicata per quindici giorni presso l'Amministrazione provinciale e nella sede municipale del Comune il cui territorio è interessato dalla variazione apportata. Entro lo stesso termine si possono presentare direttamente alla Giunta provinciale nuove osservazioni contro le parti variate. Sulle stesse delibera la Giunta provinciale entro i trenta giorni successivi.

Il piano è quindi trasmesso con tutti gli allegati nonchè con le osservazioni, i pareri motivati dei Comuni, le proposte e le deliberazioni della Giunta provinciale e la relativa proposta di legge al Consiglio provinciale a cura del Presidente della Giunta provinciale nel termine di quindici giorni dopo l'ultima scadenza di cui al comma precedente.

Art. 10.

Pubblicità ed effetti del piano provinciale

Un esemplare del piano provinciale entrato in vigore deve essere permanentemente depositato, con tutti gli allegati, a libera visione del pubblico, in ogni Comune della Provincia.

Tutti gli enti sono obbligati a rispettarlo e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze; i Comuni sono tenuti a farlo rispettare e ad eseguirlo e non possono rilasciare licenze di costruzione per opere che siano in contrasto con il piano provinciale.

I piani regolatori comunali devono adeguarsi alle prescrizioni del piano provinciale. I Comuni già forniti di piano regolatore, al momento dell'entrata in vigore del piano provinciale, devono provvedere ad adeguarlo ad esso entro il termine che sarà assegnato dalla Giunta provinciale e con la procedura delle varianti al piano regolatore.

Art. 11.

Revisione periodica del piano provinciale

Alla scadenza del quinquennio dall'entrata in vigore del piano provinciale la Giunta provinciale, sentito il Comitato urbanistico provinciale, deve proporre al Consiglio provinciale la conferma del piano o qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze procede secondo le disposizioni degli articoli precedenti. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le variazioni apportate.

Le destinazioni ed i vincoli relativi alla tutela delle bellezze naturali non possono essere variate se non per l'esecuzione di opere che servano alla loro valorizzazione.

Il Consiglio provinciale provvede alla conferma con deliberazione.

Art. 12.

Piano regolatore comunale

Ogni Comune della Provincia ha facoltà di formare il piano regolatore del proprio territorio. La formazione è obbligatoria per i comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico e per i Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno e di turismo. La Giunta provinciale può, previo parere del Comitato urbanistico provinciale, rendere obbligatoria la formazione del piano per altri Comuni con delibera da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il termine per la formazione del piano regolatore da parte dei Comuni obbligati è di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dalla publicazione della deli- presente legge, rispettivamente dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente, fatta eccezione per i Comuni che hanno già deliberato il nuovo piano regolatore generale a norma delle vigenti leggi all'entrata in vigore della presente legge e per i quali rimane fermo il termine per la presentazione alla Giunta provinciale del piano medesimo a sensi dell'art. 42 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche.

Art. 13.

Collaborazione al piano in formazione

La deliberazione del Consiglio comunale di formulare il piano regolatore generale deve essere notificata agli uffici statali, operanti a qualunque titolo nell'ambito del territorio alla Regione ed alla Provincia.

Questi sono tenuti a consultare il Comune prima di eseguire opere che possono influire sulla formazione del piano.

Art. 14.

Contenuto del piano regolatore generale

I piani regolatori generali devono riferirsi alla totalità del territorio comunale e considerare essenzialmente:

1) le reti delle principali vie di comunicazione con gli spazi destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese le modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le attuali e le future esigenze del traffico, della economia tipica della zona, dell'igiene, del pubblico decoro e della massima valorizzazione delle bellezze naturali, in vista della razionale sistemazione e dell'organico sviluppo dell'abitato;

2) la delimitazione e la definizione funzionale delle singole zone con le prescrizioni specifiche dei caratteri e dei vincoli inerenti alla particolare destinazione (residenziale, agricola, industriale, paesistica, verde, ecc.) nonchè la suddivisione delle zone residenziali in intensiva, semintensiva, estensiva e rurale con la normazione relativa agli indici di edificazione (area minima dei lotti, densità edilizia, rapporto di copertura, altezza massima, distanze, tipi edilizi);

3) le aree riservate ad opere ed impianti di interesse pubblico (stazioni, aeroporti, chiese, ospedali, scuole, mercati, impianti sportivi, edifici pubblici speciali, ecc.) e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico (parchi, giardini, ecc.) o sottoposti a speciali vincoli (artistici, storici, archeologici, a verde, non aedificandi, di protezione, ecc.) od a particolari servitù od infine necessarie alla valorizzazione delle bellezze naturali. Le destinazioni ed i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da Amministrazioni statali, o regionali, sono inseriti nei piani, sentita l'Amministrazione interessata;

4) l'ampiezza della zona di rispetto, delle opere pubbliche, necessarie ad integrare la finalità delle opere stesse o a soddisfare prevedibili esigenze future;

5) i principali servizi urbani (fognature, acquedotti, distribuzione di energia elettrica, ecc.).

Nella impostazione del piano devono essere oggetto di particolare studio le direttrici di sviluppo dell'abitato, la giacitura e le caratteristiche geologiche del suolo, le condizioni microclimatiche, le caratteristiche delle attività economiche locali prevalenti, la topografia sociale del centro urbano, in modo da assicurare le migliori condizioni di abitabilità, di vita e di lavoro.

Art. 15.

Allegati del piano

Sono elementi del piano:

a) la relazione illustrativa contenente anche la illustrazione delle convenzioni in vigore tra privati od enti ed il Comune, anche se riguardanti soltanto realizzazioni edilizie;

b) il piano della viabilità su pianta quotata, inquadrato nella rete viaria di un ambito territoriale;

c) il piano di zonizzazione;

d) il regolamento contenente le norme relative all'attuazione del piano;

e) eventuali altri grafici illustrativi del contenuto tecnico del piano;

f) il programma per l'attuazione del piano con l'ordine di precedenza stabilito per la esecuzione delle opere prevedute dal medesimo.

Art. 16.

Procedimento per la approvazione del piano comunale

Il progetto di piano regolatore comunale, deliberato dal Consiglio comunale, deve essere depositato nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni e proposte. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione con avviso sull'albo comunale e con pubblico manifesto. I sessanta giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo alla data del *Bollettino Ufficiale* suddetto.

Il progetto di piano deve essere trasmesso a cura del sindaco alla Giunta provinciale entro i successivi sessanta giorni con tutta la documentazione, con le osservazioni, le proposte e le conclusioni del Consiglio comunale sulle medesime alla Giunta provinciale.

Entro ulteriori centoventi giorni la Giunta provinciale, previo parere del Comitato urbanistico provinciale delibera

sul piano e presenta la relativa proposta di legge al Consiglio provinciale, mettendo in evidenza le eventuali modifiche al progetto di piano di cui al comma precedente.

Art. 17.

Varianti al piano regolatore generale

Per l'adozione delle varianti si segue lo stesso procedimento prescritto per la formazione del piano. Il Comune che intende avviare una proposta di variante deve chiedere previamente il parere alla Giunta provinciale, la quale si esprime, sentito il Comitato urbanistico provinciale, entro sessanta giorni.

Art. 18.

Piani regolatori intercomunali

La Giunta provinciale, su richiesta di uno o più Comuni o di propria iniziativa, può disporre, sentito il Comitato urbanistico provinciale, la formazione di un piano regolatore intercomunale comprendente il territorio di due o più Comuni secondo le norme della presente legge.

Con la deliberazione che dispone la formazione del piano intercomunale la Giunta provinciale determina se provvedere direttamente o quale dei Comuni interessati deve provvedere alla redazione del piano e la ripartizione della spesa relativa tra i Comuni.

La Giunta provinciale o il Comune designato ha l'obbligo di provvedere entro due anni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 19.

Sostituzione della Giunta provinciale

Ogni qualvolta il Comune non provveda nei termini stabiliti alle deliberazioni di cui gli è fatto obbligo dalla presente legge, la Giunta provinciale potrà assegnare al Comune un ulteriore breve termine per i dovuti adempimenti.

Scaduto tale termine la Giunta potrà surrogarsi al Comune ed adottare le deliberazioni di competenza di quest'ultimo.

In tal caso le spese potranno essere iscritte d'ufficio nel bilancio del Comune.

Art. 20.

Obbligo dei piani particolareggiati e contenuto

Dalla entrata in vigore del piano regolatore generale consegue l'obbligo per i Comuni di compilare e pubblicare i piani particolareggiati secondo l'ordine di precedenza di cui alla lettera *f*) dell'art. 15 in modo che essi si trovino pronti per la esecuzione.

I piani particolareggiati devono in ogni caso considerare:

a) la viabilità minore e la sistemazione degli spazi pubblici;

b) i principali dati altimetrici;

c) le trasformazioni particolari previste per le zone urbane e di espansione e per quelle destinate a nuovi nuclei residenziali;

d) la planivolumetria e la destinazione funzionale di edifici o di parte di essi, di complessi nuovi o già esistenti ed, occorrendo, le prescrizioni estetiche, tecniche od igieniche da realizzare nelle edificazioni o nelle modificazioni;

Le prescrizioni planivolumetriche devono essere chiaramente espresse nei grafici e nelle eventuali norme di attuazione del piano particolareggiato;

e) la delimitazione indicativa o prescrittiva degli isolati, secondo le caratteristiche indicate nel piano generale.

L'obbligatorietà della lottizzazione deve essere chiaramente indicata anche nei grafici;

f) gli edifici soggetti a bonifica edilizia, a demolizione, a ricostruzione, a restauro, a modifiche totali o parziali sia architettoniche che di destinazione funzionale;

g) gli eventuali comparti edificatori ed i perimetri delle zone di obbligatorio riordinamento particellare.

Art. 21.

Allegati del piano

Sono elementi del piano particolareggiato:

a) la relazione illustrativa;

b) i grafici relativi alla rete stradale secondaria ed alla lottizzazione, tracciati su mappa catastale quotata;

c) i grafici relativi ai servizi;

d) i piani particellari e gli elementi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare ed eventualmente i piani per la rettifica dei confini o per la rifusione particellare e per le modifiche degli edifici;

e) gli studi relativi a particolari sistemazioni architettoniche, nonchè a singole sistemazioni delle zone a verde, panoramiche, archeologiche, industriali e rurali;

f) i grafici indicanti gli edifici da bonificare e quelli da demolire, corredati dal rilievo volumetrico degli edifici da demolire, distinti per tipo e stato d'uso;

g) eventuali prescrizioni particolari concernenti, specialmente la riedificazione e la bonifica edilizia;

h) il preventivo di spesa per l'attuazione;

i) il programma per l'attuazione ed il piano finanziario.

Art. 22.

Approvazione dei piani particolareggiati

Alla formazione dei piani particolareggiati si applica il procedimento previsto all'art. 16 della presente legge. Le opposizioni possono essere presentate soltanto dai proprietari degli immobili considerati nel piano.

I piani particolareggiati sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere del Comitato urbanistico provinciale.

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità del piano. Ove le espropriazioni si riferiscono ad immobili la cui trasformazione prevista dal piano sia di pertinenza privata, tale diritto può essere esercitato a norma della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, solo quando le opere pubbliche già esistono o quando l'attuazione delle stesse, anche se incompleta, sia nello stato da permettere la trasformazione e l'agibilità dell'opera.

Art. 23

Efficacia dei piani

Il piano di coordinamento provinciale ha vigore per cinque anni salvo conferma a sensi dell'art. 11. I piani regolatori generali dei Comuni ed intercomunali hanno vigore per il tempo determinato nella legge relativa non inferiore ad anni cinque.

I piani particolareggiati hanno vigore per il periodo di tempo fissato dalla Giunta provinciale in sede di approvazione, sentito il Comune. Entro detto termine i Consigli comunali devono deliberare e trasmettere alla Giunta provinciale il nuovo piano per quella parte del piano scaduto che non fosse stata ancora attuata.

Le deliberazioni e i provvedimenti da qualsiasi autorità emessi, tendenti ad autorizzare opere non conformi alle prescrizioni dei piani entrati in vigore od esecutivi, o che in qualsiasi modo costituiscono deroga o violazione delle stesse, sono nulli di diritto e perciò improduttivi di effetti giuridici.

Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinata al preventivo nulla osta dell'Assessore provinciale competente, nonchè della Sovrintendenza ai monumenti, a sensi del primo e terzo comma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

Art. 24

Obbligo della licenza edilizia - Controllo di legittimità

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto deve chiedere apposita licenza al sindaco del Comune.

La domanda di licenza, documentata secondo le prescrizioni del regolamento comunale deve essere sottoposta dal sindaco al parere della Commissione edilizia comunale. La decisione del sindaco deve essere notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

Art. 25

Sospensione di lavori in attesa del piano

A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano di coordinamento provinciale e fino all'entrata in vigore della legge relativa, ma non oltre due anni dal deposito, il Presidente della Giunta provinciale, con provvedimento motivato,

può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione del territorio che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano regolatore generale o particolareggiato nella segreteria comunale e fino all'entrata in vigore della relativa legge rispettivamente fino alla esecutività dell'atto di approvazione, ma non oltre due anni dal deposito, il Sindaco può sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione quando riconosca che esse siano in contrasto con il progetto di piano adottato.

A richiesta del sindaco e per il periodo suddetto, la Giunta provinciale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

Per le opere dichiarate di pubblica utilità dallo Stato o dalla Regione si procede d'intesa con le Amministrazioni competenti.

Art. 26

Vigilanza sull'attività costruttiva
Responsabilità dell'osservanza

Il sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e di quella per la tutela del paesaggio, e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano provinciale, intercomunale e di quello comunale, generale o particolareggiato, ai provvedimenti per la tutela del paesaggio ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

L'alta vigilanza viene esercitata dalla Giunta provinciale tramite l'Assessore competente, il quale si avvale dei funzionari ed agenti provinciali a ciò incaricati e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno di adottare. In caso di ritardo o di omissione da parte degli organi comunali, invitati a provvedere entro un termine prefissato, e comunque quando vi sia pericolo di danno, i funzionari ed agenti provinciali a ciò incaricati procedono anche a sensi degli articoli 107 e seguenti del testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Del rispetto delle suddette norme, prescrizioni, provvedimenti e modalità esecutive sono responsabili, secondo le rispettive competenze il proprietario dell'immobile, il titolare dell'impresa che esegue i lavori ed il tecnico che li dirige, nonchè il sorvegliante comunale e chiunque abbia obbligo di provvedere alla loro osservanza.

Art. 27

Sospensione dei lavori

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive di cui all'articolo precedente, il sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il sindaco può, previa diffida e sentito il parere del Comitato urbanistico provinciale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali. Egualmente ove nel caso del primo comma il contravventore non provveda in conformità e nei termini assegnati nel provedimento definitivo il sindaco ordina la esecuzione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive: esse sono notificate al proprietario dell'immobile nel domicilio indicato nella domanda ed al direttore dei lavori nel domicilio del cantiere. Le spese relative alla demolizione od alla esecuzione in danno sono riscosse dal Comune con le forme dei tributi locali gravate dell'interesse legale e dell'aggio esattoriale. Al pagamento delle stesse è solidamente obbligato col proprietario committente il direttore dei lavori.

Art. 28

Sospensione e demolizione di opere difformi dalle prescrizioni di disciplina urbanistica

Quando vengono eseguite opere in contrasto con le norme, le prescrizioni e le modalità esecutive di cui all'art. 26, la Giunta provinciale, ove il Comune non provveda nel termine prefissato, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori e, sentito il parere del Comitato urbanistico provinciale, la demolizione delle opere.

In tali ipotesi, gli eventuali provvedimenti comunali di autorizzazione rilasciati diventano inefficaci.

Art. 29

Commissione edilizia comunale

Ogni Consiglio comunale deve costituire una Commissione edilizia comunale composta di almeno cinque membri e cioè:

1) il sindaco o un assessore da lui delegato che la presiede;

2) l'ufficiale sanitario;

3) un esperto designato dall'Assessore provinciale per il coordinamento territoriale e la tutela del paesaggio sentita la Federazione provinciale per la tutela del paesaggio;

4) un tecnico comunale ove esista, od un esperto in materia edilizia ed urbanistica, designati dal Consiglio comunale;

5) il comandante del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato.

Per gli esperti deve essere nominato anche un supplente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione ed in ogni caso di almeno tre, tra i quali il presidente e l'ufficiale sanitario.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione, fermo restando il carattere consultivo della medesima, possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Ogni Consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta Commissione sino ad un massimo di sette membri, designando all'uopo dei consiglieri comunali.

Al membro di cui alla cifra 3) sono estese le disposizioni della legge provinciale 1º luglio 1957, n. 6, concernente i compensi ai componenti di Commissioni istituite presso l'Amministrazione provinciale.

Art. 30.

Regolamenti edilizi comunali

I Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice civile, della presente legge e del testo unico delle leggi sanitarie.

Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie:

a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità massima e minima per la posa in opera dei servizi;

b) l'altezza massima e minima e il volume massimo delle opere edilizie;

c) i distacchi delle opere edilizie delle aree di uso pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto; compresi i distacchi tra fabbricato e fabbricato;

d) le sporgenze sugli spazi pubblici;

e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi;

f) l'aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico ecc.);

g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle toponomastiche;

h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle condizioni climatiche;

i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi pubblici e da queste visibili;

j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo di incendi, se queste ultime non formano oggetto di un regolamento apposito.

Art. 31.

Programma di fabbricazione per Comuni senza piano regolatore

I Comuni sprovvisti di piano regolatore devono includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione.

Il programma di fabbricazione deve indicare i limiti di ciascuna zona secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonchè precisare i tipi edilizi propri di ciascuna zona. Le zone riservate alla viabilità nonchè ad impianti od attrezzature del piano urbanistico provinciale debbono obbligatoriamente essere inserite nel programma di fabbricazione. Inoltre può disciplinare:

a) la lottizzazione delle aree fabbricabili e la costruzione e manutenzione di strade private ed indicare le eventuali direttrici di espansione;

b) l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario.

Il regolamento edilizio è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale, previo parere del Comitato urbanistico provinciale.

Art. 32.

Oneri e vincoli non indennizzabili

Nessuna indennità è dovuta per vincoli di zona, per limitazioni ed oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni, per la servitù di pubblico passaggio che il piano imponga sulle aree dei portici.

In questo caso rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.

Art. 33.

Indennità agli immobili soggetti a vincolo

Quando la imposizione di vincoli prescritti dal piano particolareggiato, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo precedente, comporti la perdita della libera disponibilità di un immobile, o di parte di esso, determinando una diminuzione del valore o del reddito che esso aveva prima dell'imposizione, è dovuta al proprietario una indennità.

Su richiesta dell'interessato detta indennità è determinata dal Comune in base alla durata del vincolo stesso, salvo all'interessato il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'indennità decorre dalla data della richiesta.

Art. 34.

Sistemazione edilizia a carico dei privati. Procedura coattiva

Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il sindaco ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.

Decorso tale termine il sindaco diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all'espropriazione secondo le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo e al secondo comma devono essere iscritti al libro fondiario.

Art. 35.

Rettifica dei confini

Il sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.

Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree secondo la disposizione della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 36.

Lottizzazione di aree

Fino a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato è vietato di procedere a lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione della Giunta comunale.

Approvato il piano particolareggiato il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari di aree fabbricabili esistenti nei singoli isolati, che non siano già stati lottizzati nello stesso piano particolareggiato, a presentare entro un congruo termine un progetto di lottizzazione tra loro concordato, che assicuri la razionale utilizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che la Giunta comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, la Giunta comunale ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.

Art. 37.

Mezzi per l'attuazione della legge

Tutti gli enti ed uffici pubblici operanti nella Provincia sono tenuti a fornire dati statistici ed informazioni e ad eseguire le indagini che secondo la loro competenza vengono richiesti dalla Giunta provinciale per l'attuazione ed osservanza della presente legge. Per gli uffici statali è fatta salva la emanazione di norme di attuazione a sensi dell'art. 95 dello Statuto di autonomia.

I sindaci devono inviare all'Ufficio urbanistico provinciale nel termine più breve possibile, copia autentica delle deliberazioni, ordinanze, provvedimenti e notificazioni fatte o ricevute in esecuzione della presente legge.

Alla rigorosa osservanza della presente legge e dei piani sono interessati tutti i cittadini e pertanto chiunque può ricorrere entro trenta giorni alla Giunta provinciale avverso progettazioni, approvazioni, autorizzazioni o esecuzioni di opere disposte da privati o da pubbliche Amministrazioni in contrasto con quanto previsto e prescritto dai piani approvati o dai regolamenti o con le disposizioni della presente legge. La Giunta provinciale provvede entro i successivi trenta giorni, occorrendo con l'annullamento della licenza edilizia e con la emanazione diretta delle disposizioni di cui all'art. 28.

Art. 38.

Termini per nuovi regolamenti edilizi

I Comuni dovranno deliberare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento edilizio o modificare quello preesistente per ottenere uno strumento efficiente al fine dell'ordinamento urbanistico ed edilizio.

Art. 39.

Previsioni di spesa

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio provinciale.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 40.

Coordinamento piani regolatori comunali con pianificazione statale

Fino a quando non sarà entrata in vigore la prima legge contenente il piano di coordinamento provinciale copia dei progetti di piano regolatore comunale o intercomunale pervenuti alla Giunta provinciale a sensi del secondo comma dell'art. 16 della presente legge viene trasmessa al Ministro per i lavori pubblici perchè comunichi nel termine di sessanta giorni osservazioni a scopo di coordinamento.

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 16 della presente legge decorre dalla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma precedente.

Dopo l'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale le copie dei progetti di piano regolatore comunale o intercomunale pervenuti alla Giunta provinciale a sensi dell'art. 16 della presente legge vengono portati a conoscenza del Ministro per i lavori pubblici.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 luglio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1960, n. 10.

Incremento del fondo di cui alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 23 agosto 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'incremento del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, concernente agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

In deroga a quanto previsto all'art. 10 della legge predetta, lo stanziamento di cui al comma precedente viene riservato a favore delle aziende aventi sede in provincia di Trento.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere si farà fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, addì 19 agosto 1960

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1960, n. 11.

Istituzione del Consiglio agrario forestale provinciale di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 30 agosto 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

E' istituito il Consiglio agrario forestale provinciale di Trento, con sede in Trento.

Art. 2.
Compiti

Il Consiglio agrario forestale provinciale è organo propulsore e di coordinamento delle attività produttive economiche agricole nella provincia di Trento.

Il Consiglio assolve i compiti seguenti:

a) promuove studi e formula proposte per l'incremento e lo sviluppo del patrimonio e della produzione agricola, forestale, zootecnica, ittica, e faunistica;

b) prospetta alla Regione ed alla Provincia soluzioni per i problemi economici agricoli. di bonifica, di irrigazione, di viabilità rurale, di trasformazione fondiaria e forestale per la propulsione e tutela della produzione;

c) esprime pareri circa l'applicazione dei mezzi tecnici ed il funzionamento dei servizi agrari;

d) inoltra proposte ai competenti organi regionali per l'emanazione di provvedimenti legislativi e regolamenti interessanti l'agricoltura, le foreste, la caccia e la pesca;

e) fornisce alla Regione e alla Provincia indirizzi sui programmi di azione nel campo agricolo e forestale, zootecnico, ittico e faunistico, al fine di adattarli alle condizioni agricole, economiche e sociali dell'ambiente;

f) assolve a tutti i compiti che venissero demandati da leggi o provvedimenti.

Art. 3.
Personale

Per l'assolvimento dei propri compiti il Consiglio può valersi sia di personale di assunzione diretta, sia di personale eventualmente messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia.

Art. 4.
Patrimonio e gestione

Il Consiglio agrario provinciale può avere proprio patrimonio. Il Consiglio ha facoltà di provvedere, da solo o con altri enti, e comunque con gestione autonoma. all'impianto e all'esercizio di aziende inerenti ai bisogni dell'agricoltura.

I fondi del bilancio del Consiglio agrario forestale provinciale di Trento non potranno essere devoluti a favore delle gestioni di cui al precedente comma.

Gli eventuali utili netti delle aziende medesime potranno essere devoluti a favore del bilancio del Consiglio agrario forestale provinciale per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consiglio medesimo.

Art. 5.
Elezioni

Per l'elezione dei componenti il Consiglio agrario forestale sono istituiti dei collegi elettorali nelle circoscrizioni territoriali di cui alla tabella *A*), allegata alla presente legge.

Hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali delle rispettive circoscrizioni di residenza:

a) gli enti e i capofamiglia che siano proprietari, conduttori, affittuari, coloni o mezzadri, la cui azienda agricola sia situata nella provincia di Trento ed i cui nominativi risultino iscritti nelle matricole e negli elenchi delle ditte soggette ai contributi unificati in agricoltura;

b) i tecnici agricoli di aziende agricole o di cooperative agricole, aventi sede ed attività in provincia di Trento.

Per l'iscrizione nelle liste elettorali è necessario il requisito della maggiore età.

Ogni elettore ha un voto. Le elezioni sono segrete.

Sono elegibili tutti i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Con regolamento della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale di Trento e del Consiglio agrario forestale provinciale di Trento, costituito a norma dell'art. 12 della presente legge, saranno determinate le norme e le modalità per la elezione degli organi dello stesso.

Art. 6.
Organi

Sono Organi del Consiglio agrario forestale:

a) l'Assemblea, composta da 38 membri eletti e nominati a sensi dell'articolo seguente;

b) il Comitato direttivo, composto di 9 membri eletti dall'assemblea;

c) la Presidenza, composta dal presidente e dal vicepresidente, eletti dal Comitato direttivo nel proprio seno;

d) il Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 8 della presente legge.

Alle sedute dell'assemblea e del Comitato direttivo del Consiglio agrario forestale provinciale partecipano, con voto consultivo, tre funzionari dirigenti di servizi agrari o forestali, nominati dalla Giunta regionale d'intesa con la Giunta provinciale.

Alle sedute degli Organi del Consiglio possono essere chiamati tecnici ed esperti delle singole materie in trattazione.

Art. 7.
Composizione

L'assemblea del Consiglio agrario forestale provinciale di Trento è composta:

1) da 30 membri, eletti nelle circoscrizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, in ragione di 2 per ogni circoscrizione;

2) da 8 membri nominati, due dalla Giunta regionale, quattro dalla Giunta provinciale di Trento e due dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento, scelti fra persone esperte in materia agricola-forestale.

I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

Il controllo sulla gestione finanzaria del Consiglio agrario forestale è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti, composto da 5 membri di cui 3 nominati dall'assemblea, 1 nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste, 1 dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale dell'agricoltura.

Art. 9.

Statuto

Nel loro funzionamento gli Organi del Consiglio agrario forestale provinciale di Trento dovranno attenersi alle disposizioni dello statuto che sarà predisposto dal Comitato direttivo del Consiglio agrario forestale provinciale di Trento.

Detto statuto sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e dalla stessa emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

Al finanziamento del Consiglio agrario forestale provinciale si provvede:

a) col reddito del proprio patrimonio;

b) con i compensi per servizi prestati;

c) con gli eventuali contributi dello Stato, della Regione e della Provincia, dei Comuni e di altri enti;

d) con entrate varie.

Art. 11.

Patrimonio

Viene trasferito in piena proprietà al Consiglio agrario forestale provinciale di Trento il patrimonio costituito dal complesso dei beni immobili, mobili e diritti, con relative pertinenze, modificazioni ed accrescimenti, ivi comprese le attuali Aziende agrarie di Trento, avente origine dal cessato Consiglio provinciale dell'agricoltura di Trento e successivo Consiglio agrario provinciale di Trento, trasferito in base all'art. 35 della legge 18 aprile 1926, n. 731, al Consiglio provinciale dell'economia e delle corporazioni di Trento e, in base all'art. 7 del decreto legislativo 21 settembre 1944, n. 315, alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento.

Detto patrimonio viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli oneri e le obbligazioni di qualsiasi natura che lo gravano.

I beni immobili, oggetto del trasferimento, sono indicati nella tabella *B*, allegata alla presente legge.

Art. 12.

Norme transitorie

Per la prima composizione del Consiglio agrario forestale, i membri elettivi di cui all'art. 7 della presente legge sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, sentite le organizzazioni sindacali ed economiche agricole interessate e saranno scelti in ragione di due per ogni zona indicata nella tabella *A*), allegata al disegno di legge.

Il Consiglio agrario forestale provinciale di Trento, nella sua prima composizione, rimarrà in carica finchè avranno avuto luogo le elezioni di cui al precedente art. 5, che dovranno essere indette entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 agosto 1960

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Tabella A allegata alla legge istitutiva del Consiglio agrario forestale provinciale di Trento

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Comuni compresi nella circoscrizione:

1. *Ala*: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Pannone.

2. *Borgo*: Borgo, Calceramica, Caldonazzo, Castelnuovo, Carzano, Centa S. Nicolò, Lavarone, Levico, Luserna, Novaledo, Roncegno, Ronchi, Telve Telve di Sopra, Torcegno.

3. *Cavalese*: Canazei, Campitello di Fassa, Capriana, Castello Fiemme, Cavalese, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Vigo di Fassa, Varena, Carano, Daiano, Ziano.

4. *Cles*: Brez, Cagnò, Cavareno, Cis, Cles, Coredo, Flavon, Fondo, Livo, Revò, Romallo, Romeno, Rumo, Sanzeno, Taio, Tassullo, Tres, Tuenno, Vervò, Amblar, Banco, Bresimo, Casez, Castelfondo, Cloz, Cunevo, Dambel, Don, Malosco, Nanno, Ronzone, Ruffrè, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Terres.

5. *Lavis*: Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grauno, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Segonzano, Sover, Grumes, Valda, Valfloriana.

6. *Malè*: Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Dimiglio, maro, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizano, Rabbi, Vermiglio, Terzolas, Croviana, Monclassico.

7. *Mezzolombardo*: Cavedago, Denno, Fai, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave S. Rocco, Rovere della Luna, S. Michele, Spormaggiore, Sporminore, Ton, Zambana, Andalo, Campodenno, Faedo.

8. *Pergine*: Baselga Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace, Pergine, Tenna, S. Orsola, Vignola-Falesina, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina.

9. *Primiero*: Canal S. Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron-Mis, Siror, Tonadico, Transacqua.

10. *Riva*: Arco, Bezzecca, Cavedine, Calavino, Lasino, Drena, Dro, Molina di Ledro, Riva, Nago-Torbole, Tenno, Padergnone, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Concei, Pieve di Ledro.

11. *Rovereto*: Aldeno, Besenello, Beseno, Folgaria, Isera, Nogaredo, Nomi, Rovereto, Terragnolo, Trambilleno, Villalagarina, Vallarsa, Volano, Calliano, Cimone, Garniga.

12. *Stenico*: Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, Lomaso, S. Lorenzo in Banale, Stenico.

13. *Strigno*: Bieno, Castel Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ospedaletto, Pieve Tesino, Samone, Scurelle, Spera, Villagnedo, Ivano-Fracena, Strigno.

14. *Tione*: Bocenago, Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Carisolo, Condino, Darè, Giustino, Lardaro, Massimeno, Montagne, Pieve di Bono, Pinzolo, Preore, Ragoli, Roncone, Spiazzo, Storo, Strembo, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo, Bersone, Bondone, Brione, Caderzone, Castello Condino, Cimego, Daone, Pelugo, Praso, Prezzo.

15. *Trento*: Bosentino, Terlago, Baselga di Vezzano, Trento, Vattaro, Vezzano, Vigolo Baselga, Vigolo Vattaro.

Tabella B allegata alla legge istitutiva del Consiglio agrario forestale provinciale di Trento

ELENCO PROPRIETÀ IMMOBILIARE

Numero partita	Comune catastale	DESCRIZIONE	Particelle fondiarie	Particelle edificiali
342	Trento, Via Rosmini	Caseggiato ad uso uffici	—	1663
1512	Trento, Via Verdi	Sede Istituto Bacologico con Uffici e magazzini	—	2252
1899	Trento, Via Briamasco	Ex gelseto, ora cortili	1765/3	—
1186	Trento	II Corpo tavolare: terreni, via Giusti	1673/1, 1673/2, 1673/3, 1666/1	—
		III Corpo tavolare: casa rustica in via Giusti con cortile essicatoi bozzoli e granaio	—	1430
1801	Trento	Deposito foraggi	—	2558
432	Romagnano	I Corpo tavolare: baita n. 26	—	74
		II Corpo tavolare: terreni	60, 61, 63, 62	—
12	Romagnano	I Corpo tavolare: casa rustica con cortile	—	76
		II Corpo tavolare: terreni	54, 55, 56 57, 58, 59/1, 59/3, 59/4, 59/6, 64, 831	—
206	Povo	Terreni	1572	—
1327	Mezzolombardo	Casa di abitazione con cortile	—	176
1182	Fondo	Casa di abitazione con annesso terreno improduttivo	637/1	in formazione
338	Rovereto-Navicello	Casa colonica con annesse tettoie e stalla e terreni	1844, 1847, 1846, 1849, 1850, 1852, 1853, 1854/1, 1854/2, 1855, 1856/1, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873/1, 1873/2, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 2127, 2168, 2169, 2170, 2171	896, 897, 898, 899, 900/1
186	Lizzana	Terreni	891, 892, 893/1, 893/2, 894, 895, 896, 897, 898, 1609	—
3894 Mappa	Gargnano	Edificio per istituto bacologico	—	—
19 Mappa	Pescara	Edificio per istituto bacologico	—	—
344	Rovereto	Edificio con magazzini, quartieri di abitazione e cortili	257/15, 258/1, 2227/3	105/1, 105/2, 105/3
847	Mori	Edificio con magazzini, quartieri di abitazione e cortile	408	302, 303, 304
1515	Mori	Idem	410/2	307/1, 305/1, 305/2
226	Cares	Terreno in Ponte Arche su cui è stato costruito un edificio uso magazzino ed abitazione	875/4	in formazione
1636	Tione	Come sopra	340	1706/1, 1706/2
1937	Cles	Come sopra	—	546/1, 546/2
1322	Cles	Galettiera e forni	—	413/2
1813	Cles	Strada cons.	428/2	—

N. B. - Non è ancora perfezionato il documento per l'acquisto della Galettiera in Cles p. ed. 413/2. Sono inoltre in corso di perfezionamento acquisti di immobili in Mezzolombardo p. ed. 176, nonchè in Arco.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1960, n. 12.

Contributi per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 30 *agosto* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo economico di determinate zone, considerate particolarmente idonee ad assicurare una più efficace valorizzazione della mano d'opera e delle risorse locali, la Regione è autorizzata a concedere contributi, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, a favore dei singoli Comuni o di Consorzi appositamente costituiti fra più Comuni o fra uno o più Comuni ed altri Enti pubblici locali.

Ai fini della concessione del contributo, la valutazione circa la idoneità, la localizzazione delle zone e la opportunità che le stesse vengano potenziate industrialmente, spetta per delega della Regione, alle Giunte provinciali competenti per territorio.

Art. 2.

Agli enti indicati all'articolo precedente, che intendano costituire ed apprestare tali zone di interesse industriale, possono venir concessi contributi in misura non superiore al 60 % dell'ammontare complessivo delle spese, per le seguenti realizzazioni:

a) acquisto di aree da destinare e vincolare ad uso industriale e sistemazione generale delle stesse per il necessario adattamento a tale utilizzo;

b) apprestamento delle attrezzature tecniche indispensabili e cioè: allacciamenti stradali, raccordi ferroviari, impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale, metanodotti ed oleodotti, conduttore elettriche per illuminazione, impianti telefonici ed igienico-sanitari.

La misura del contributo suddetto può eccezionalmente venir aumentata fino all'80 % della spesa riconosciuta ammissibile qualora si tratti di iniziative promosse da Comuni o Consorzi in zone particolarmente depresse o che versino in condizioni eccezionalmente gravi.

Art. 3.

Per ottenere i benefici di cui alla presente legge, i Comuni o i Consorzi di cui all'art. 1 devono inoltrare alle Giunte provinciali competenti le domande di contributo accompagnate dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del Consiglio comunale o degli organi competenti qualora si tratti di Consorzio, riportanti l'approvazione del progetto relativo alle realizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, l'impegno finanziario dell'ente, le caratteristiche dell'iniziativa e la determinazione di chiedere il contributo regionale;

b) relazione tecnico-finanziaria degli acquisti, delle opere e degli impianti che i beneficiari intendono effettuare e relativi progetti planimetrici.

In sede di approvazione delle deliberazioni dei Comuni e dei Consorzi di cui all'art. 1, le Giunte provinciali dovranno accertare l'effettiva disponibilità di bilancio da parte degli enti interessati per far fronte alla spesa residua ed accertare altresì che nella scelta e localizzazione delle aree da acquistare e destinare alla valorizzazione industriale ci sia il rispetto del piano regolatore comunale, ove questo esista, e delle norme sulla disciplina urbanistica prevista dalle leggi che regolano la materia.

Art. 4.

La concessione del contributo, nonchè la determinazione dell'ammontare dello stesso, sono disposte per delega della Regione con decreto del Presidente della competente Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, nei limiti delle somme che, all'inizio di ogni esercizio finanziario, saranno fissate per ciascuna Provincia con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, a carico degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio regionale.

I decreti dei Presidenti delle Giunte provinciali disporranno pure le modalità cui i beneficiari sono tenuti a sottostare al fine di ottenere la liquidazione dei contributi. In tutti i casi tale liquidazione potrà avvenire, o in unica soluzione o in più soluzioni, dopo l'accertamento documentato dello acquisto o della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo e del pagamento di una quota della spesa pari al contributo regionale.

I mandati di pagamento saranno firmati dal Presidente della competente Giunta provinciale.

Art. 5.

Con il decreto, previsto nell'art. 4 della presente legge, viene approvato anche il progetto relativo alle opere di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2; tale decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

La dichiarazione di pubblica utilità di cui al comma precedente comprende tutte le opere previste nel progetto.

Art. 6.

Le aree edificatorie delle zone di interesse industriale vanno riservate all'insediamento di impianti tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi.

I Presidenti delle Giunte provinciali, sentite le rispettive Giunte, stipuleranno con i Comuni beneficiari apposite convenzioni atte a garantire l'impiego del contributo e la destinazione delle aree e delle attrezzature, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, secondo le finalità della presente legge.

Art. 7.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte provinciali dovrà essere inoltrata, entro cinque giorni, al Presidente della Giunta regionale.

Quest'ultimo, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di ragioneria della Regione. Per i provvedimenti emanati dalla Giunta provinciale di Bolzano, il riscontro sarà effettuato a Bolzano.

Art. 8.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, ripartita su stanziamenti annuali di lire 200 milioni cadauno, a carico degli esercizi finanziari decorrenti dal 1960 al 1963.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari.

All'onere di lire 200 milioni a carico dell'esercizio 1960 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 agosto 1960

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1960, n. 13.

Assegnazione straordinaria alle provincie di Trento e di Bolzano per l'incremento dell'istruzione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 30 *agosto* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1960 una assegnazione straordinaria di lire 500 milioni a ciascuna delle provincie di Trento e di Bolzano per l'adozione di iniziative intese a promuove e favorire l'istruzione professionale.

Art. 2.

Per ottenere l'assegnazione di cui all'articolo precedente le Provincie devono presentare domanda alla Giunta regionale, allegando un programma dell'utilizzazione dell'assegnazione stessa ed una relazione illustrativa.

L'assegnazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore per le finanze.

Art. 3.

L'erogazione da parte delle Provincie dell'assegnazione di cui alla presente legge, è regolata dalle norme emanate o da emanarsi dalle Provincie medesime, a sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione professionale.

Art. 4.

Alle Provincie è fatto obbligo di presentare alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla completa utilizzazione della assegnazione ottenuta, il rendiconto delle somme erogate corredato da una relazione illustrativa.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire un miliardo derivante dalla presente legge si provvederà mediante l'accensione di uno o più mutui passivi di importo corrispondente, al tasso annuo di interesse non superiore al sette per cento, da estinguersi in venti semestralità posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1961.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 agosto 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1960, n. 14.

Disposizioni per l'assunzione in «comando» di guardie forestali dello Stato e per l'avanzamento a vice-brigadiere delle guardie e guardie scelte del «ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali» della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 6 *settembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 e fino a quando la Regione non avrà provveduto con legge a disciplinare le modalità per le assunzioni nel ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, in deroga a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, i posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo organico medesimo possono essere coperti da personale comandato della stessa qualifica proveniente dal «ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'Economia montana e delle Foreste».

I posti di cui al comma precedente sono assegnati a personale assunto nel ruolo statale successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Nel periodo di due anni dal comando e previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, detto personale può chiedere di transitare nei corrispondente ruolo regionale, a sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Le guardie e guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione con almeno tre anni di anzianità di servizio, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono essere ammesse a frequentare il corso allievi sottufficiali presso la Scuola allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle condizioni previste dall'articolo 77 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 19.

Per la nomina di vice-brigadiere si provvede mediante concorso per titoli tra il personale che, avendo una anzianità minima di servizio di anni sei, abbia conseguito l'idoneità con la frequenza al corso predetto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 settembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto; p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1960, n. 15.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 700 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 6 *settembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700.000.000 da ripartirsi in tre esercizi e precisamente lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1960, lire 300 milioni a carico di ciascuno degli esercizi 1961, 1962.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1960 si provvederà mediante prelevamento di una pari somma dal fondo inscritto al cap. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 settembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto; p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1960, n. 9.

Rifinanziamento e modifica della legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19, concernente provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 6 *settembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla L. P. 10 dicembre 1956, n. 19, concernente provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000.000.

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19, alle parole: « al 60 % della spesa », sono sostituite le seguenti: « fino al 60 % della spesa ».

Art. 3.

In conseguenza del disposto dell'art. 1, nello stato di previsione delle uscite - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1960 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Art. 55 - « Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio » con una diminuzione di . L. 15.000.000

In aumento:

Art. 139-*bis* (*di nuova istituzione*) « Provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana » con un aumento di . L. 15.000.000

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 1° settembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto: p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1960, n. 10.

Acquisto dell'edificio ad uso sede dell'Istituto tecnico commerciale in Trento e dell'area per la costruzione dell'Istituto tecnico industriale in Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 6 *settembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto degli immobili in comune catastale di Trento, iscritti in P. T. 333, p. e. 1272-1, p. e. 1272-3, n. e. 1272-4, u. e. 1681-2; P. T. 527, p. e. 1261, p. f. 714-2, p. f. 715-2, p. f. 715-3, della superficie totale di mq. 22.370, di proprietà del Comune di Trento, costituenti l'edificio sede dello Istituto tecnico commerciale in Trento, da restaurare, per il prezzo a corpo di lire 304.504.000 e dell'area per la costruzione dell'Istituto tecnico industriale in Trento per il prezzo a corpo di lire 290.496.000; in totale lire 595.000.000, oltre le spese inerenti all'acquisto per lire 5.000.000.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di lire 600.000.000 derivante dalla attuazione della precedente legge sarà fatto fronte mediante introduzione nel bilancio di previsione per l'anno 1960 delle seguenti variazioni:

a) nello stato di previsione della spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario 1960:

impinguamento e cambiamento di dizione dell'art. 135 come segue:

« Spesa per l'acquisto dell'edificio ad uso sede dell'Istituto tecnico commerciale in Trento nonchè per l'acquisto dell'area per la costruzione dell'Istituto tecnico industriale in Trento »,

da lire 250.000.000 a lire 600.000.000, con un aumento di lire 350.000.0000;

b) nello stato di previsione dell'entrata - Tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1960 - Movimento di capitali - aumento e cambiamento di dizione dell'art. 69 come segue:

« Mutuo da contrarre per l'acquisto dell'edificio ad uso sede dell'Istituto tecnico commerciale in Trento nonchè per l'acquisto dell'area per la costruzione dell'Istituto tecnico industriale in Trento »,

da lire 250.000.000 a lire 600.000.000, con un aumento di lire 350.000.000.

Art. 3.

L'importo complessivo dei mutui da accendere, di cui allo art. 3 *della legge provinciale* 16 maggio 1960, n. 6, viene elevato dall'importo complessivo di lire 461.000.000 a lire 811.000.000.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dal presente provvedimento sarà fatto fronte con l'economia realizzata per la mancata accensione dei mutui previsti all'art. 3 della legge provinciale 16 maggio 1960, n. 6, non ancora assunti.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione del contratto di acquisto con il comune di Trento alle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 1° settembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto: p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1960, n. 11.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 6 *settembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata - Tabella *A* - per lo esercizio finanziario 1960, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Art. 68 — « Mutuo da contrarre per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse (v. uscite art. 121) »: aumento da lire 73.000.000 a lire 271.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1960, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Art. 121 — « Spesa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse (art. 3 legge 2 gennaio 1952, n. 10, integrativa della legge 10 agosto 1950, n. 647) »: aumento da lire 73.000.000 a lire 271.000.000.

Art. 3.

L'importo complessivo dei mutui da accendere, previsti in lire 461.000.000 dall'art. 3 della legge provinciale 16 maggio 1960, n. 6, ed elevato a sensi del disegno di legge n. 39 a lire 811.000.000, viene ulteriormente elevato a lire 1.009.000.000.

Art. 4.

La presente legge è considerata urgente ai sensi dello art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 1° settembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto: p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1960, n. 9.

Primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 6 settembre 1960*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata - parte 1ª - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1960, vengono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Fondi disponibili degli esercizi precedenti	L.	204.214.500
Art. 18-*bis* (*di nuova istituzione*). — Addizionale provinciale sui redditi agrari	»	8.650.000
Art. 19-*bis* (*di nuova istituzione*). — Diritti di segreteria	»	3.500.000
Art. 28-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributo dello Stato per le attività culturali del gruppo linguistico tedesco	»	5.000.000
Art. 29. — Ricavo da alienazione di beni e diritti patrimoniali	»	3.235.500
Totale delle maggiori e nuove entrate	L.	224.600.000

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'uscita - parte II - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1960, vengono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Art. 24. — Fondo per la attività educativa in genere, contributi ad istituti scolastici di ogni grado, statali e privati, convitti di interesse provinciale	L.	10.000.000
Art. 30. — Spese per attività a manifestazioni culturali (legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7)	»	30.000.000
Art. 43. — Spese per il personale	»	15.000.000
Art. 60. — Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio	»	41.500.000
Art. 87. — Contributo all'Ente provinciale del turismo (legge 4 marzo 1958, n. 174, art. 11)	»	1.100.000
Art. 93. — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali	»	5.000.000
Art. 131-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributi ai comuni di Malles Venosta e di Brunico per la costruzione di case per studenti	»	30.000.000
Art. 137-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per lavori straordinari urgenti di trasformazione ed ampliamento del fabbricato adibito a sede dell'Istituto industriale di Bolzano	»	50.000.000
Art. 151. — Fondo per la assegnazione di quote all'Ente provinciale del turismo aventi specifica destinazione per iniziative, manifestazioni o servizi di interesse turistico (art. 9 comma ultimo, regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425)	»	14.000.000
Art. 161. — Con modificazione del testo da: « Spese della Provincia e sussidi ai Comuni in connessione con i danni causati dalle alluvioni del 1958 » in: « Spese della Provincia e sussidi ai Comuni per danni causati dalle alluvioni anche riferentesi ad esercizi scaduti »	»	20.000.000
Art. 163. — Con modificazione del testo da: « Fondo per i piani di coordinamento provinciale territoriale (art. 5 decreto legislativo n. 1150, dd. 17 agosto 1942 e art. 37 decreto del Presidente della Repubblica dd. 30 giugno 1951) » in: « Fondo per i piani di coordinamento provinciali e di piani regolatori comunali (legge provinciale sull'ordinamento urbanistico in corso di pubblicazione)	»	3.000.000
Art. 168-*bis* (*di nuova istituzione*). — Arredamento dello Stabilimento sanitario di Stadio	»	5.000.000
Art. 173-*bis* (*di nuova istituzione*). — Ulteriore finanziamento per l'acquisto dei beni ex Rota in Prato Tires	»	17.000.000
Totale delle variazioni in aumento	L.	241.600.000

In diminuzione:

Art. 170. — Spese per la costruzione di alloggi e la creazione di possibilità di lavoro per rimpatrianti optanti (costruzione ed arredamento di negozi, laboratori, locande, ecc.) destinate ad assicurare rispettivamente aumentare la funzionalità dei comprensori di case per rimpatrianti optanti (sistemazione terreno, zone verdi, zone giochi, viali interni, autorimesse, asili infantili, ecc.)	»	17.000.000
Totale delle maggiori nuove spese	L.	224.600.000

Vengono inoltre introdotte le seguenti variazioni nel testo:

Art. 29. — Da « Sussidi ai frequentanti il magistero e agli studenti universitari che aspirano alla carriera di insegnante nelle scuole medie » in:

« Sussidi ai frequentanti il magistero ed agli studenti universitari che aspirano alla carriera di insegnante nelle scuole medie di lingua tedesca ».

Art. 100. — Da « Fondo per contributi dovuti ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8 » in:

« Fondo per spese e contributi dovuti ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 24 agosto 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, p. *il Commissario del Governo della Regione*: PUGLISI

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 5 settembre 1960, n. 1741.

Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1955 della Regione Trentino Alto Adige.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 13 settembre 1960*)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge (atto n. 114 in data 3 agosto 1959) presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale, concernente l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1955 della Regione stessa e della Cassa regionale antincendi, cogli allegati decreti del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 1955, n. 48, 17 settembre 1955, n. 101, 5 dicembre 1955, n. 121;

Considerato che nella votazione finale del 15 luglio 1960 detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Bolzano;

Vista la deliberazione in data 6 ottobre 1958, con la quale la Corte dei conti in Sezioni riunite dichiara — ai sensi dell'art. 79 delle norme di attuazione 30 giugno 1951, n. 574 — regolare il rendiconto generale suddetto;

Considerata l'opportunità di provvedere alla approvazione degli atti suddetti, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto T.A.A.;

Decreta:

E' approvato con le disposizioni che ad esso si riferiscono, secondo il testo del disegno di legge citato nelle premesse, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1955 della Regione Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 5 settembre 1960

Il Ministro: SCELBA

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1955

Disposizioni speciali

Art. 1.

Sono convalidati gli uniti decreti (Allegati n. 1, n. 2 e n. 3) del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 9 maggio 1955, n. 101 del 17 settembre 1955 e n. 121 del 5 dicembre 1955, con i quali sono stati effettuati i prelevamenti di L. 3.250.000, L. 35.750.000 e di L. 1.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel capitolo n. 47 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955 e ne sono state disposte le assegnazioni nei capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1955

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1955 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio, in . . . L. 6.411.152.098

delle quali furono riscosse . . . . . » 5.363.781.194

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.047.370.904

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1955 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio, in . . . . . . L. 6.981.034.716

delle quali furono pagate . . . . . . » 3.617.787.808

e rimasero da pagare . . . . L. 3.363.246.908

Art. 4.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1955 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrate	L.	5.784.294.248
Spese	»	6.106.311.023
Disavanzo effettivo . . .	L.	322.016.775

Entrate e spese per movimento di capitali:

Entrate	L.	626.857.850
Spese	»	874.723.693
Disavanzo per movimento di capitali . . .	L.	247.865.843

Riepilogo generale:

Entrate	L.	6.411.152.098
Spese	»	6.981.034.716
Disavanzo finale . .	L.	569.882.618

Entrate e spese residue dell'esercizio 1954 ed esercizi precedenti

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1954 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 637.851.594

delle quali furono riscosse . » 571.881.139

e rimasero da riscuotere . . . L. 65.970.455

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1954 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 3.832.501.572

delle quali furono pagate . . . . » 1.843.673.134

e rimasero da pagare . . . . L. 1.988.828.438

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1955

Art. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1955 (art. 2) . . . . . L. 1.047.370.904

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . . . » 65.970.455

Residui attivi al 31 dicembre 1955 . . . L. 1.113.341.359

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1955 (art. 3) . . . . L. 3.363.246.908

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) . . . . . . » 1.988.828.438

Residui passivi al 31 dicembre 1955 . . L. 5.352.075.346

Situazione finanziaria

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 281.532.836 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1955 come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1955 .		L.	6.411.152.098
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1954 e precedenti, cioè accertati:			
al 1° gennaio 1955 .	L. 3.804.166.293		
al 31 dicembre 1955 .	» 3.713.118.620	L.	91.450.022
Avanzo finanziario al 1° gennaio 1955		»	760.002.746
		L.	7.262.640.866

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1955 .		L.	6.981.034.716
Peggioramento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1954 e precedenti, cioè accertati:			
al 1° gennaio 1955	L. 637.338.908		
al 31 dicembre 1955 .	» 637.351.594	»	37.314
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1955 .		»	281.532.836
		L.	7.262.604.866

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Cassa regionale antincendi

Art. 10.

Le entrate del bilancio della Cassa regionale antincendi, accertate nell'esercizio finanziario 1955 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Cassa stessa, allegato al conto del bilancio della Regione, in . . . L. 90.406.629

delle quali furono riscosse . . . » 77.678.184

e rimasero da riscuotere . . L. 12.728.445

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Cassa predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1955, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, in L. 90.406.629

delle quali furono pagate . . » 43.084.402

e rimasero da pagare . . . . L. 47.322.227

Art. 12.

Le entrate del bilancio della Cassa medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1954, restano determinate, in L. 4.000.000

delle quali furono riscosse . . » 4.000.000

e rimasero da riscuotere . . . L. —

Art. 13.

Le spese del bilancio della Cassa medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1954, restano determinate, in L. 64.000.000

delle quali furono pagate . . . . » 58.720.000

e rimasero da pagare . . . . . . » 5.280.000

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1955 (art. 10) . . . . L. 12.728.445

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12) . . . L. —

Residui attivi al 31 dicembre 1955 . . . L. 12.728.445

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1955 (art. 11) . . . . L. 47.322.227

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . . . . . » 5.280.000

Residui passivi al 31 dicembre 1955 . . » 52.602.227

Art. 16.

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi alla fine dell'esercizio finanziario 1955 risulta come appresso:

Attività

Entrate dell'esercizio 1955 . . . . . L. 90.406.629

Passività

Spese dell'esercizio 1955 . . . . . . L. 90.406.629

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1960, n. 16.

Copertura dei posti di ruolo nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 40 *del* 20 *settembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I medici, i veterinari e le ostetriche, che prestino servizio continuativo non di ruolo presso Comuni e Consorzi di comuni della provincia di Bolzano da almeno cinque anni e che siano in possesso dei requisiti per partecipare al concorso per i posti delle rispettive categorie, tranne il limite di età del quale non si tiene conto, saranno immessi in ruolo su domanda, per la condotta nella quale prestavano servizio al 30 settembre 1959.

Ai fini del requisito di cui al comma precedente i servizi, prestati presso più Comuni o più Consorzi di comuni, sono cumulabili purchè tra un servizio e quelli successivi non vi sia stata interruzione superiore ai due anni e l'interessato abbia prestato servizio ininterrotto per almeno due anni in una condotta. Le modificazioni delle condotte, avvenute in conseguenza di variazioni territoriali dei Comuni o di variazioni nella composizione o denominazione dei Consorzi, o circa la sede del capoluogo, non influiscono nel computo dell'anzianità di servizio dei sanitari interessati quando non abbiano comportato effettiva interruzione del servizio.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai veterinari in servizio presso i Comuni con la qualifica di veterinario capo, purchè le relative norme di servizio prescrivano per il titolare anche l'esercizio di funzioni di assistenza veterinaria e l'interessato svolga effettivamente tale attività.

Art. 2.

La domanda per l'immissione in ruolo dovrà essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro quattro mesi dalla data medesima, apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta medesima, effettuerà l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 1. Le amministrazioni competenti dovranno adottare, nei due mesi successivi, i provvedimenti necessari per l'immissione in ruolo degli aventi titolo.

La Commissione di cui al precedente comma è presieduta dall'Assessore regionale competente e si compone di un membro della Giunta provinciale, del medico provinciale, o del veterinario provinciale, nonchè del presidente dell'Ordine dei medici o dell'Ordine dei veterinari o del Collegio delle ostetriche e di un rappresentante dei medici condotti, o dei veterinari condotti o delle ostetriche condotte. La composizione della Commissione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici nella provincia di Bolzano. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

L'inquadramento effettuato a sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge equivale a tutti gli effetti alla nomina in seguito a concorso.

Art. 4.

I sanitari non assunti in ruolo in attuazione della presente legge continueranno a prestare servizio con l'attuale qualifica fino alla data nella quale assumeranno servizio i titolari.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 settembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1960, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *n. 47 del 29 ottobre 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'assicurazione di malattia i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione regionale sono assicurati presso un ente mutualistico di malattia, che garantisca un trattamento non inferiore a quello riconosciuto agli impiegati civili dello Stato.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con l'ente prescelto apposita convenzione allo scopo di disciplinare il rapporto di assicurazione di cui sopra.

Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale non dovranno superare la misura dell'8 % e quelli a carico del personale la misura del 2 % della retribuzione soggetta a contributo ».

Art. 2.

All'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

« Alla copertura dell'eventuale differenza fra l'indennità premio di servizio prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'ente presso il quale il personale regionale è assicurato, l'Amministrazione regionale provvede con stanziamenti annuali in apposito capitolo di bilancio ».

Art. 3.

Ai fini previsti dal secondo comma dell'art. 14 e dal secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, il rapporto di consistenza dei gruppi linguistici esistenti in Regione verrà desunto dal rapporto di rappresentanza dei gruppi medesimi in seno al Consiglio regionale.

Per le assunzioni di personale salariato, di cui all'art. 13 della legge sopraindicata, si potrà prescindere dal riferimento al rapporto di consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 25 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono estese anche alle seguenti categorie di personale:

1) personale inquadrato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive integrazioni, nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti dello Stato e transitato nei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23;

2) personale inquadrato nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato a sensi della legge 28 dicembre 1957, n. 1302, transitato o che transiterà nei ruoli regionali;

3) personale proveniente dal ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste inquadrato nelle varie carriere del ruolo organico del personale amministrativo della Regione.

Art. 5.

I benefici previsti dal quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, vengono estesi al personale che entro il 23 settembre 1960 ha presentato domanda di inquadramento nei ruoli regionali.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 29 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando a seguito di promozione in carriera, non saranno stati ricoperti nei ruoli organici, amministrativi tecnici o speciali, previsti dalla presente legge, posti con qualifica di direttore di divisione in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione, la nomina dei sei impiegati di cui all'art. 3, lettera *b*), verrà fatta fra i funzionari aventi qualifica non inferiore a direttore di sezione o scegliendoli fra il personale comunque in servizio presso la Regione, sempre di qualifica non inferiore a direttore di sezione ».

Art. 7.

L'anzianità di servizio acquisita nella carriera di concetto rispettivamente nella carriera esecutiva, dal personale dichiarato vincitore dei concorsi previsti dagli articoli 30 e 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è valutata, per la parte eccedente l'anzianità minima richiesta per l'ammissione ai predetti concorsi, solo per metà ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, nonchè per l'ammissione ai concorsi di merito distinto e dagli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione od a primo segretario, e qualifiche equiparate.

L'anzianità così determinata, nella parte non richiesta per la promozione a consigliere di 2ª classe, od a segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica a cui il personale è stato promosso.

Art. 8.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai cap. 20, 24 e 25 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 ottobre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1960, n. **12.**

Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 1° *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I beni immobili appartenenti alle Regole di Spinale e Manez sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione, salva la possibilità di modeste alienazioni e permute, giustificate da particolari motivi di pubblico interesse, da autorizzarsi dalla Giunta provinciale.

I proventi derivanti dalla loro utilizzazione, al netto delle spese di conservazione, manutenzione, miglioramento e gestione, e dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento dei cittadini residenti, non potranno essere divisi in alcun modo fra i partecipi, ma dovranno essere destinati a favore dei comuni di Ragoli, Montagne e Preore, in proporzione al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Art. 2.

All'amministrazione dei beni indicati nell'art. 1 provvederà una assemblea generale composta di n. 25 consiglieri suddivisi fra i tre Comuni in rapporto alla popolazione residente legale. ed eletti, separatamente per ciascun Comune, dai capi famiglia, così risultanti dal registro di popolazione di ciascun Comune, a norma degli articoli 4 e 8 *a*) del regolamento 31 gennaio 1958, n. 136, ed iscritti nelle liste elettorali del Comune.

L'assemblea generale, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, un Comitato amministrativo composto di sei membri, scelti sempre in rapporto alla popolazione di ciascun Comune fra cui saranno eletti un presidente e un vicepresidente. Tutti gli amministratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I sindaci dei tre Comuni non possono coprire la carica di presidente o vicepresidente.

Art. 3.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al precedente articolo, e le norme di amministrazione e godimento dei beni, dovranno formare oggetto di apposito statuto, che l'assemblea generale dovrà deliberare entro sei mesi dalla sua elezione.

Entro lo stesso termine dovrà essere riveduto il regolamento d'uso dei beni.

Nell'ipotesi di inadempimento o ritardo provvederà, in entrambi i casi, la Giunta provinciale.

Art. 4.

Lo statuto ed il regolamento di cui al precedente articolo ed ogni loro modificazione, saranno sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

Al controllo della stessa Giunta provinciale saranno sottoposti i bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi, nonchè le deliberazioni concernenti variazioni nel patrimonio delle Regole o nella destinazione di esso, secondo le norme vigenti per gli enti locali.

Spettano alla Giunta provinciale la vigilanza sugli atti e provvedimenti delle Regole nei modi previsti dalle leggi comunali, nonchè i poteri sostitutivi e surrogatori in caso di mancato funzionamento degli organi normali.

Art. 5.

Le norme di esecuzione della presente legge e quelle per la consultazione dei capi famiglia, per le operazioni di voto nonchè per la formazione di eventuali liste e per la ripartizione dei consiglieri fra i tre Comuni, ed ogni altra disposizione atta ad assicurare il regolare svolgimento delle pratiche connesse alla nomina degli amministratori saranno impartite, con successivo regolamento, dalla Giunta provinciale.

Gli eletti saranno proclamati tali, in base all'esito della consultazione, dal Presidente della Giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 28 ottobre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Trento
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 28 otobre 1960, n. **13.**

Agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 1° *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge provinciale 7 novembre 1951, n. 1, prorogate e modificate con legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 2, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1961.

A tale fine verranno stanziati 25 milioni annui negli esercizi finanziari 1961-65.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 4 delle legge provinciale 7 novembre 1951, n. 1, viene modificata e composta come segue:

a) l'Assessore provinciale all'artigianato o un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) due rappresentanti della Commissione provinciale per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana;

c) il rappresentante degli artigiani in seno alla Giunta della Camera di commercio;

d) un tecnico del Centro provinciale della produttività.

Fungerà da segretario un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 28 ottobre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Trento
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1960, n. **14.**

Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 1° *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incrementare l'assistenza scolastica, oltre all'adempimento degli obblighi di legge attinenti al settore, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare sussidi o contributi per potenziare le attività assistenziali che svolgono, a favore della popolazione scolastica della Provincia:

1) i Patronati scolastici;

2) le Casse scolastiche;

3) le colonie alpine e marine, le colonie diurne e le refezioni scolastiche;

4) i doposcuola, le mense e i campeggi organizzati per gli allievi delle scuole primarie e secondarie.

Art. 2.

Possono fruire delle provvidenze disposte dal precedente articolo, enti, istituzioni, associazioni, comitati, opere in genere, aventi fra i loro fini l'assistenza scolastica senza scopo di lucro.

Le domande motivate di contributo vanno presentate all'Assessorato alla pubblica istruzione e artigianato corredate da:

a) relazione sull'attività di assistenza scolastica che si intende svolgere e relativo preventivo di spesa;

b) relazione sull'attività assistenziale svolta nell'anno precedente e relativo conto consuntivo.

I beni acquistati con il contributo della Provincia non potranno avere altra destinazione da quella dichiarata nella domanda senza autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 28 ottobre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Trento
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1960, n. 15.

Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico di fondi provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 1° novembre 1960*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, al personale provinciale in quiescenza, previsto dalle leggi provinciali 26 ottobre 1956, n. 16, 9 agosto 1957, n. 4, e 4 febbraio 1958, n. 5, ed ai superstiti aventi diritto, sono estese le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 185.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1960, ai superstiti del personale provinciale di cui all'articolo precedente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti per il personale pensionato predisposti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1960 e successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 28 ottobre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Trento
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 18.

Partecipazione della Regione alle manifestazioni celebrative del primo centenario dell'unità d'Italia, da tenersi a Torino nel 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 dell'8 novembre 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della Regione alle manifestazioni celebrative del primo centenario dell'unità d'Italia.

Art. 2.

Per l'allestimento della Mostra delle Regioni d'Italia, nel quadro delle manifestazioni di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 45 milioni ripartita in due quote di lire 15 milioni la prima e di lire 30 milioni la seconda, rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1960 e 1961.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 15 milioni afferenti all'esercizio finanziario 1960, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al cap. n. 98 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 19.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dalla Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 dell'8 novembre 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1960, l'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, è sostituito dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura di L. 7000 mensili per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore convivente ed a carico.

Le quote di aggiunta di famiglia, per i casi previsti dall'art. 2 (secondo e terzo comma) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di L. 5000 mensili.

Per quanto non contemplato dalla presente legge in materia di attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, valgono le disposizioni vigenti per il personale dello Stato ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 20 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 20.
Ricostituzione della frazione di Velturno del comune di Chiusa (provincia di Bolzano) in Comune autonomo.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 dell'8 novembre 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ex comune di Velturno, aggregato al comune di Chiusa con regio decreto 28 marzo 1929, n. 735, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale, capoluogo e denominazione preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 21.
Istituzione delle divisioni regionali dell'industria, del commercio e del turismo.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 dell'8 novembre 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione delle Divisioni

Sono istituite presso l'Assessorato dell'industria, del commercio, del turismo e dei trasporti le seguenti Divisioni regionali:

a) Divisione regionale dell'industria;
b) Divisione regionale del commercio;
c) Divisione regionale del turismo.

Il funzionamento delle Divisioni suddette sarà disciplinato con regolamento d'attuazione della presente legge.

Art. 2.

Compiti della Divisione regionale dell'industria

Alla Divisione regionale dell'industria sono attribuiti i seguenti compiti:

a) trattazione degli affari concernenti il settore dell'industria, di competenza dell'Assessorato medesimo;

b) trattazione degli affari relativi alle competenze derivanti dall'art. 5, n. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, e concernenti l'incremento della produzione industriale;

c) trattazione degli affari concernenti ogni altra materia attribuita da leggi o da regolamenti alla competenza regionale in materia di industria.

Art. 3.

Compiti della Divisione regionale del commercio

Alla Divisione regionale del commercio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) trattazione degli affari riguardanti l'ordinamento delle Camere di commercio, di cui all'art. 4, n. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonchè l'esercizio della relativa vigilanza;

b) trattazione degli affari per l'incremento delle attività commerciali di cui all'art. 5 di detta legge costituzionale, relative sia al commercio interno, sia al commercio estero, con particolare riguardo alle competenze derivanti dall'art. 71 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (legge 20 marzo 1951, n. 730);

c) trattazione degli affari concernenti ogni altra materia attribuita da leggi o da regolamenti alla competenza regionale in materia di commercio interno ed estero.

Art. 4.

Compiti della Divisione regionale del turismo

Alla Divisione regionale del turismo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) trattazione degli affari interessati il turismo e le industrie alberghiere, di cui all'art. 4, n. 17, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

b) trattazione degli affari concernenti ogni altra materia attribuita da leggi o da regolamenti alla competenza regionale in materia di turismo.

Art. 5.

Ufficio tecnico della Divisione regionale dell'industria

E' costituito l'Ufficio tecnico della Divisione regionale dell'industria.

Al predetto Ufficio sono affidati i seguenti compiti:

1) esprimere pareri in linea tecnica quando siano richiesti da leggi o da regolamenti circa iniziative ricadenti nella competenza della Divisione dell'industria;

2) collaudare agli effetti dell'ammissibilità a contributi regionali le opere previste da leggi regionali regolanti la materia dell'industria;

3) predisporre per la parte tecnica i piani di intervento che l'Amministrazione regionale potrà adottare per lo sviluppo economico della Regione.

L'Ufficio tecnico della Divisione regionale dell'industria provvede inoltre ad esprimere pareri e ad effettuare collaudi nei settori di competenza delle Divisioni regionali del commercio e del turismo.

Art. 6.

Parere dell'Assessorato industria e commercio nelle pratiche relative alla partecipazione azionaria della Regione

Nell'istruttoria e nella trattazione degli affari relativi alla partecipazione azionaria della Regione in iniziative di carattere industriale e commerciale, l'Assessorato, cui è affidata l'Amministrazione del patrimonio e delle partecipazioni, agirà di concerto con l'Assessorato dell'industria, del commercio, del turismo e dei trasporti, che si avvale delle Divisioni regionali competenti.

Art. 7.

Personale addetto

A ciascuna delle Divisioni suddette sono preposti funzionari del ruolo amministrativo regionale con la qualifica non inferiore a direttore di sezione e sono addetti funzionari del ruolo amministrativo e tecnico di cui alla legge regionale

7 settembre 1958, n. 23, nei limiti di carriera e di qualifica previsti dalla tabella allegata alla presente legge. Il funzionario del ruolo amministrativo di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, il più anziano di qualifica o di età, assicura il coordinamento delle Divisioni regionali dell'Assessorato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

QUALIFICA	Divisione dell'industria		Divisione del commercio	Divisione del turismo
RUOLO	Ruolo amministrativo	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	
Carriera direttiva				
VI Capo divisione	1	—	1	—
VII Capo seziono	1	—	1	1
VIII Consigliere di 1ª classe o ingegnere principale IX Consigliere di 1ª classe o ingegnere X Consigliere di 3ª classe	2	1	3	2
Carriera di concetto				
VII Segretario principale .	—	—	—	—
Geometra principale .	—	—	—	—
VIII 1° Segretario - 1° geometra	—	1	1	—
IX Segretario - geometra	—	1	—	—
XI - X Segretario aggiunto Vice segretario	1	—	—	—
Carriera esecutiva				
X 1° Archivista.	1	—	—	—
XI Archivista	1	—	2	1
XIII - XII Applicato aggiunto Applicato	2	—	3	2
Usciere capo . . . . Usciere - inserviente . . .	1	—	1	—
TOTALE . . .	10	3	12	6

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 22.

Nuove norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere per il personale delle carriere direttiva e di concetto addetto ai Libri fondiari.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 dell'8 novembre 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I — NORME GENERALI

Art. 1.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto ai Libri fondiari, delle carriere direttiva e di concetto, sono regolati dalle norme riguardanti gli impiegati di ruolo della Regione, di cui alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale addetto ai Libri fondiari è stabilito dalla annessa tabella *A*.

Art. 3.

Le modalità per l'assegnazione delle sedi, per l'attribuzione della titolarità degli Uffici tavolari e delle funzioni del personale addetto ai Libri fondiari, nonchè per gli avvicendamenti, saranno determinate da apposito regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II - ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 4.

Le carriere del personale addetto ai Libri fondiari si distinguono in:

carriera di concetto che comprende le seguenti qualifiche:

coeff. 402 - conservatore principale;
» 325 - primo conservatore;
» 271 - conservatore;
» 229 - conservatore aggiunto;
» 202 - vice conservatore;

e in *carriera direttiva* che comprende le seguenti qualifiche:

coeff. 670 - Ispettore generale;
» 500 - Ispettore capo;
» 402 - Ispettore superiore.

CAPO I - *Carriera di concetto*

Art. 5.

La nomina a vice conservatore si consegue mediante pubblico concorso per titoli secondo le norme e le modalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1950 n. 18 e successive modificazioni.

Art. 6.

La promozione a conservatore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice conservatori che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7.

La promozione a conservatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori aggiunti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 8.

Le promozioni alle qualifiche di 1° conservatore e di conservatore principale si conseguono secondo le norme di cui agli articoli dal 176 al 179 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAPO II - *Carriera direttiva*

Art. 9.

La nomina a ispettore superiore si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati della carriera di concetto dello stesso ruolo con qualifica di primo conservatore o conservatore che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, che abbiano compiuto complessivamente almeno undici anni di effettivo servizio nella carriera e che nell'ultimo triennio, abbiano conseguito la qualifica di ottimo.

Al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono partecipare anche estranei all'Amministrazione regionale che, da almeno sei anni risultino iscritti negli Albi dei procuratori legali e posseggano i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di 40 anni, salva l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10.

Gli ispettori superiori possono essere incaricati in caso di necessità della titolarità di un ufficio tavolare.

Ai funzionari predetti, se assegnati a posti dell'Ufficio del Libro fondiario, per i quali sia richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, compete la indennità prevista dall'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

La Giunta regionale determinerà i posti per i quali tale requisito è prescritto, esonerando dall'obbligo del relativo esame di accertamento quegli impiegati che, provenendo dalla carriera di concetto, abbiano superato tali prove all'atto del conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore.

Art. 11.

I posti di ispettore capo sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ispettori superiori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e siano in possesso della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna ai fini dell'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 — è fatto a sensi del 3° comma dell'articolo medesimo.

Per gli ispettori superiori provenienti dalla carriera di concetto si prescinde da tale accertamento qualora all'atto del conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore, abbiano superato l'esame nelle due lingue.

Art. 12.

La promozione a ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ispettori capi, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

All'ispettore generale compete l'indennità prevista dall'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 13.

Le modalità per i concorsi e gli esami, per le promozioni e le nomine previste dal presente titolo nonchè le materie delle prove scritte ed orali, saranno determinate con regolamento di attuazione alla presente legge.

Art. 14.

Al personale incaricato della titolarità di un ufficio tavolare è assegnata una indennità di servizio di Lire 5.000 mensili.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - *Norme transitorie*

Art. 15.

I conservatori del Libro fondiario in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nel ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Essi conservano l'anzianità di carriera e di grado acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella del grado ricoperto.

Il computo dell'anzianità occorrente per l'inquadramento nella qualifica corrispondente a quella del grado precedentemente rivestito, viene effettuato secondo le norme per l'avanzamento in carriera previste dalla presente legge. L'anzianità di servizio maturata dal personale di cui trattasi, anteriormente al nuovo inquadramento nella parte non richiesta per l'inquadramento medesimo, viene riconosciuta ai fini della successiva promozione.

Art. 16.

La promozione a primo conservatore del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà conseguita a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i conservatori che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Qualora nel ruolo organico non sia disponibile un numero sufficiente di posti di primi conservatori, le promozioni eccedenti i posti disponibili, verranno effettuate in soprannumero.

Art. 17.

La promozione a conservatore principale del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà conferita mediante concorsi per esami cui saranno ammessi i primi conservatori, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 18.

Il personale di ruolo della carriera di concetto addetto ai Libri fondiari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia munito del diploma di laurea in giurisprudenza ed abbia compiuto, alla data di indizione dei bandi di concorso di cui al comma successivo, almeno nove anni di servizio, sarà inquadrato nella qualifica di ispettore superiore.

L'inquadramento di cui al precedente comma avrà luogo mediante concorsi per esami il primo dei quali sarà bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Agli effetti del computo del periodo di servizio di cui all'art. 18 della presente legge, sarà valutato anche il servizio prestato in qualità di non ruolo, purchè riconosciuto per l'avanzamento, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22 modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1954, n. 5.

Art. 20.

L'ispettore regionale del Libro fondiario in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore generale. Tale inquadramento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al predetto funzionario che — ancora in sede di assunzione ha superato l'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca — è attribuita con decorrenza dal nuovo inquadramento l'indennità di cui all'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 21.

I posti della qualifica iniziale della carriera di concetto che si renderanno vacanti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti nei limiti del 50% agli impiegati della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici tavolari, che siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per esami.

Art. 22.

Le modalità e le materie d'esame per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli 18 e 21, saranno determinate con regolamento di attuazione.

CAPO II - *Norme finali*

Art. 23.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 24.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

TABELLA *A*

N. posti	Qualifiche	Ex gruppo-grado
	Carriera direttiva	
1	Ispettore generale	V A
2	Ispettori capi	VI A
4	Ispettori superiori	VII A
	Carriera di concetto	
8	Conservatori principali	VII B
12	Primi conservatori	VIII B
28	Conservatori - conservatori aggiunti e vice conservatori	IX - X e XI B
Totale: 55		

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 23.

– Norme relative al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 dell'8 novembre 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento è data la facoltà di inquadrare nei ruoli organici camerali il personale che risulti comunque in servizio da almeno due anni presso le Camere stesse o che maturi tale anzianità di servizio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento nei ruoli camerali viene effettuato mediante concorsi per titoli prescindendo dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera alla quale attualmente appartiene ed alla quale è di fatto assegnato, purchè possegga il titolo di studio richiesto, fatta eccezione per gli appartenenti alla carriera esecutiva, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge espletino da almeno un anno mansioni proprie della carriera suddetta.

Al personale suddetto vengono riconosciuti ad ogni effetto il trattamento economico effettivamente goduto ed il servizio prestato presso l'amministrazione camerale in data anteriore all'inquadramento nei ruoli organici.

Art. 3.

I concorsi di cui al precedente art. 1 sono espletati da apposite Commissioni istituite presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e del turismo, una per ciascuna Camera, nominate con decreto del presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Dette Commissioni sono composte dall'Assessore dell'industria, del commercio e del turismo, o suo delegato, in qualità di presidente; da due rappresentanti per ciascuna Giunta camerale, dal segretario generale, quale capo del personale, e da un rappresentante del personale di ruolo per ciascuna Camera, il quale funge da segretario della Commissione stessa.

Le spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle rispettive Camere di commercio.

La reiezione della domanda di partecipazione ai concorsi dovrà essere disposta dalla Giunta camerale con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento sono autorizzate a ricoprire con proprio personale i posti di ragioniere capo e di capo ufficio provinciale di statistica, che dovranno essere ricoperti da funzionari in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme.

Art. 5.

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli valgono, per quanto concerne lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale camerale, le norme vigenti per il personale delle altre Camere di commercio dello Stato.

Dette norme sono determinate in conformità ad un regolamento tipo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta ai sensi di quanto previsto dalla legge 3 giugno 1937, n. 1000.

Norme transitorie

Art. 6.

Nella sistemazione del personale camerale effettuata ai sensi della presente legge l'inquadramento nelle qualifiche di capo reparto e viceragioniere capo e corrispondenti può essere effettuato prescindendo dalle disposizioni di cui agli articoli 164 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

I posti di cui al precedente art. 4 sono attribuiti, nella prima applicazione della presente legge, a quel personale che alla data dell'entrata in vigore della stessa ricopra di fatto tali posti da almeno quattro anni, prescindendo, per i posti di capo ufficio provinciale di statistica, anche dal possesso dei richiesti titoli di studio, purchè il personale sia munito di diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1960, n. 16.

Quarto provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 dell'8 novembre 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata — Tabella *A* — per l'esercizio finanziario 1960, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Art. 75. — Spese di gestioni dell'Ospedale psichiatrico di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 12.000.000 (vedi. entrate art. 2 - 19) riduzione da lire 840.642.000 a lire 830.642.000, con una minore spesa di . . L. 10.000.000

Art. 118. — Spese per l'asfaltatura e la sistemazione delle strade comprese nel piano per la classificazione di strade provinciali, previsto dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (vedi entrate art. 56) riduzione da lire 1.500.000.000 a lire 1.200.000.000, con una minore spesa di . . L. 300.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione . . L. 310.000.000

In aumento:

Art. 127. — Aumento da lire 4.000.000 a lire 54.000.000 e cambiamento di dizione come segue:

« Spese e sussidi per interventi di pronto soccorso in caso di calamità pubbliche » con una maggiore spesa di L. 50.000.000

Art. 133. — « Spesa per l'acquisto suolo e per la costruzione della Sezione diagnostica dell'Istituto zooprofilattico delle Tre Venezie in Padova » aumento da lire 7.000.000 a lire 24.000.000, con una maggiore spesa di L. 17.000.000

Art. 175. — Spese per misure d'urgenza contro le malattie infettive del bestiame (art. 144, lettera C, legge C. P.) aumento da lire 25.000.000 a lire 33.000.000 con una maggiore spesa di L. 8.000.000

Art. 183. — Spesa per acquisto immobili ad uso mostra artigiana permanente in Rovereto aumento da lire 1.000 a lire 25.001.000 con una maggiore spesa di L. 25.000.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO L. 100.000.000

TOTALE DELLE MINORI SPESE L. 210.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 5 novembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1960, n. 17.

Aggiunta di famiglia ai dipendenti provinciali: modifica alla legge provinciale 5 settembre 1956.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 dell'8 novembre 1960*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° ottobre 1960, al personale dipendente dalla Provincia è corrisposta l'aggiunta di famiglia, in misura unica, di lire 7000 mensili per il coniuge, per ogni figlio e per i genitori a carico del dipendente.

Tuttavia l'aggiunta di famiglia, per i casi previsti dall'art. 2 (secondo e terzo comma) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, rimane stabilita nella misura di lire 5000 mensili.

La determinazione delle persone a carico seguirà con le norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui agli articoli 11, 73, 75, 82, 83, 96, 98, 140, 141, 143 del bilancio per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 5 novembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1960, n. 24.

Provvidenze per l'incremento ed il miglioramento dei trasporti funiviari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 15 novembre 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare nel territorio della regione la costruzione di nuovi impianti funicolari aerei in servizio pubblico, nonchè di consentire l'ammodernamento e la trasformazione di quelli già esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi finanziari:

a) concessione di contributi in conto capitale;

b) concessione di contributi in conto interessi su mutui contratti con l'Istituto di Mediocredito per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Possono beneficiare dei contributi in conto capitale i Comuni e i Consorzi fra i comuni nonchè le società che intendano costruire, ammodernare o trasformare funicolari aeree in servizio pubblico colleganti centri abitati in sostituzione di strade.

Dei contributi in conto interesse possono beneficiare i Comuni, i Consorzi fra comuni e fra questi e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, le società e i privati che intendono costruire, ammodernare o trasformare funicolari aeree in servizio pubblico, per il potenziamento delle attrezzature turistiche locali.

Art. 3.

I contributi in conto capitale per gli impianti di cui al primo comma dell'art. 2 non possono superare il 50 % della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4.

Il concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, è concesso, nei limiti del 70 % della spesa ritenuta ammissibile, per un periodo non superiore a 12 anni e nella misura massima del 5 %, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati dall'Istituto di Mediocredito per il Trentino Alto Adige.

Il contributo stesso è corrisposto alla scadenza delle annualità o semestralità in via posticipata sulla base dell'ammortamento previsto nel contratto di mutuo ed è commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza fra la

rata di ammortamento calcolata al tasso totale praticato dall'istituto mutuante nei confronti del mutuatario e la rata di ammortamento calcolata al tasso di favore ottenuto deducendo dal detto tasso totale il contributo percentuale a carico della Regione.

Qualora il mutuatario estingua anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito residuo, la quota di contributo a carico della Regione sarà dovuta egualmente per tutta la rimanente durata del piano di ammortamento originario del mutuo.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge devono essere indirizzate alla Giunta regionale e presentate, entro il 15 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dei trasporti, corredate dal progetto tecnico che può essere redatto nella forma di progetto di massima, e dalle relazioni tecnica e finanziaria di cui alla legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, ed ai relativi regolamenti di attuazione.

Deve essere inoltre presentato:

a) il preventivo di spesa per la costruzione dell'impianto, o per il suo rammodernamento, ripartito nei seguenti capitoli:

spese per eventuali acquisti di terreni o indennizzi per servitù, sistemazioni, scavi ed altri lavori preparatori;

fabbricati (parte muraria);

sostegni di linea (parte muraria);

macchinario, meccanismi, carpenteria metallica (stazione e sostegni di linea);

materiale mobile e dispositivi di attacco;

attrezzature di soccorso;

funi;

apparecchiature elettriche;

linea elettrica di alimentazione;

montaggio delle funi, dei meccanismi e della carpenteria metallica;

spese di progettazione e di direzione dei lavori;

spese generali e varie;

b) il bilancio preventivo di esercizio con l'indicazione particolareggiata dei presunti proventi e delle spese, queste ultime così ripartite:

quote annue di interesse;

quote annue di ammortamento;

quota annua per il rinnovo del macchinario, meccanismi, materiale mobile ed apparecchiature;

quota annua per il rinnovo delle funi;

spesa annua di esercizio, comprendente: energia, manutenzione, materie di consumo, personale, tasse, contributi di sorveglianza, tasse erariali, assicurazioni, varie.

Art. 6.

La Direzione regionale dei trasporti trasmette al Comitato regionale impianti a fune i progetti corredati da una propria relazione nella quale è indicato se i progetti sono tecnicamente ammissibili, se i preventivi di spesa corrispondono ai costi effettivi ed alle caratteristiche dell'impianto, nonchè la spesa ritenuta ammissibile per ogni singolo impianto.

Art. 7.

Il Comitato regionale impianti a fune, tenuto conto del numero delle domande ammissibili e della relativa spesa complessiva, propone per ciascuna Provincia due distinte graduatorie di massima delle opere da finanziarsi a sensi dell'art. 1 e la percentuale del contributo da concedersi.

Art. 8.

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è deliberata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale impianti a fune, ed è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Qualora la Giunta regionale si discosti dal parere del Comitato regionale impianti a fune, la deliberazione deve essere motivata.

Art. 9.

La liquidazione del contributo in conto capitale è subordinata alla emissione del decreto di concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e all'autorizzazione all'inizio dell'esercizio, a norma della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5. Nella visita di ricognizione sarà accertata la effettiva spesa sostenuta per le singole parti delle opere, ritenute ammissibili a contributo a termini dell'art. 7.

Art. 10.

Il pagamento del concorso in conto interessi a carico della Regione è effettuato direttamente all'Istituto di credito mutuante.

I contratti di mutuo o il prestito debbono contenere una clausola in cui si conviene che l'impresa mutuataria corrisponde all'Istituto di credito la rata di ammortamento calcolata al netto del contributo a carico della Regione.

La concessione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi decorre dalla data della prima somministrazione del mutuo e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso entro il limite di durata non superiore a dodici anni, compreso il periodo di pre-ammortamento. Il periodo di pre-ammortamento non può essere superiore ad anni due.

Il contributo della Regione nel pagamento degli interessi sulle somme erogate in tale periodo è corrisposto all'Istituto di credito, in via posticipata, a lavori ultimati su presentazione alla Giunta regionale dell'estratto conto vistato dal mutuatario, degli stati di avanzamento o delle fatture riguardanti l'opera finanziata e dei certificati di collaudo finale.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta medesima, apposita convenzione con l'Istituto di Mediocredito per il Trentino-Alto Adige, per la concessione dei mutui, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 ad un tasso non superiore al 7 % annuo.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può essere disposta la revoca dei contributi qualora, entro due anni dal decreto di concessione del contributo, gli interessati non abbiano ottenuto la concessione per la costruzione dell'impianto, o, per i casi di ammodernamento e trasformazione degli impianti, l'autorizzazione alla riapertura dell'esercizio a norma della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, e qualora l'opera non sia stata ultimata entro il termine previsto dall'atto capitolato di concessione, e, per le opere di ammodernamento e trasformazione, entro il termine fissato dal decreto di concessione del contributo.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *a*), è autorizzata fino a tutto il 31 dicembre 1965 la riassegnazione delle somme ricuperate e versate nella Tesoreria regionale a sensi dell'art. 11 della presente legge.

Art. 13.

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli articoli 8, 9 e 11 della presente legge è delegato alle provincie di Trento e di Bolzano, secondo le modalità degli articoli seguenti.

Art. 14.

Il Comitato regionale impianti a fune trasmette le graduatorie di cui all'art. 7 alla Giunta provinciale competente, la quale, con sua deliberazione, approva la graduatoria definitiva e stabilisce per ogni singolo impianto la percentuale di contributo.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma precedente e nei limiti che all'inizio di ciascun anno finanziario sono fissati per ciascuna Provincia con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa a carico degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio regionale.

I decreti relativi alle domande presentate entro il 15 gennaio di ogni anno, devono essere emessi e notificati contemporaneamente; nello stesso termine deve essere notificato l'atto di reiezione della domanda, ai richiedenti esclusi dalla graduatoria.

Art. 15.

La liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, al quale compete anche la firma dei relativi mandati di pagamento.

Art. 16.

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti,

dall'Ufficio di ragioneria della Regione. Per i provvedimenti emanati dalla Giunta provinciale di Bolzano, il riscontro è effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle disposizioni della presente legge o alle direttive di cui al successivo articolo, trasmette entro cinque giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità e alla Giunta provinciale competente.

Art. 17.

La Giunta regionale può impartire direttive generali e particolari alle quali le Giunte provinciali devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate e può sostituirsi alle stesse in caso di violazione delle norme concernenti la delega, di violazione delle direttive regionali o di persistente inerzia.

La Regione può revocare la delega conferita in caso di gravi violazioni di legge.

Art. 18.

Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti delle Giunte provinciali, è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Il termine per ricorrere è di giorni trenta dalle notificazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 19.

Per il conseguimento degli scopi previsti dalla presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 900 milioni così suddivisa:

1) lire 300 milioni per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

2) lire 600 milioni per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1.

La spesa di lire 300 milioni di cui al punto 1) sarà ripartita in ragione di lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1961-1962 e 1963.

La spesa di cui al punto 2) sarà ripartita in ragione di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1962, e di lire 50 milioni a carico degli esercizi finanziari dal 1963 al 1972.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui venissero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale permanga la necessità della spesa.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, a favore degli impianti a fune, sono revocate.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1960, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 15 *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *d*) dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è sostituita dalla seguente:

« *d*) deliberare sul regolamento organico del personale nel quale siano stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, le consistenze numeriche ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali della Cassa.

Nelle assunzioni di personale presso la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano si seguirà il criterio di adeguare la composizione del personale della Cassa stessa alla consistenza dei gruppi linguistici degli assicurati diretti.

A tale fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle singole categorie saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al comma precedente.

Nell'assegnazione dei posti ai concorrenti, si prescinderà dalla rigida osservanza della graduatoria di merito, fatta dalla Commissione giudicatrice, purchè i candidati dei rispettivi gruppi linguistici ammessi ai concorsi raggiungano il punteggio minimo per ottenere l'idoneità.

I posti riservati ad uno dei gruppi che restassero vacanti, o per mancanza di concorrenti o perchè i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi che siano risultati idonei.

L'attuazione della bilinguità dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti ».

Art. 2.

La lettera *c*) dell'art. 14, secondo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1956, n. 11, è sostituita con la seguente:

« *c*) quattro consiglieri per ciascuna delle due Casse mutue provinciali di malattia, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1960, n. 26.

Intervento della Regione Trentino-Alto Adige per la definizione dei rapporti contrattuali, intervenuti tra l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) ed un gruppo di coloni trentini in Cile, di cui alla legge regionale 30 maggio 1951, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 15 *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 24.982.305 per la definizione transattiva degli obblighi contrattuali, assunti dai coloni trentini, emigrati nel Cile, con l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) e garantiti in via sussidiaria con la convenzione stipulata tra la Regione e l'Istituto predetto a sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 5.

La transazione è subordinata alla condizione che l'I.C.L.E. a fronte del proprio credito di dollari U.S.A. 96.300.08 per capitale ed interessi, stipuli con i coloni nuovi contratti sostitutivi dei precedenti, per un ammontare complessivo non superiore a dollari U.S.A. 15.712.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, stipulerà con l'I.C.L.E. apposita convenzione per la regolazione dei rapporti derivanti dalla transazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare all'azione di regresso verso i coloni per il recupero della somma di cui all'art. 1 della presente legge e di quelle già corrisposte all'I.C.L.E. in esecuzione della convenzione stipulata tra la Regione e l'Istituto medesimo a sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 5.

Art. 3.

All'onere di L. 24.982.305, previsto dalla presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti destinati alla garanzia sussidiaria delle obbligazioni, contratte con l'I.C.L.E. dai coloni trentini emigrati nel Cile a sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1960, n. 27.

Conferimento delle farmacie della provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da più di cinque anni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 15 *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I farmacisti che gestiscono in base ad autorizzazione provvisoria, rilasciata ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, una farmacia in provincia di Bolzano da almeno cinque anni saranno, su domanda, autorizzati a mantenere in esercizio in via definitiva la farmacia che esercitano alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del computo dei cinque anni di attività di cui al comma precedente, sono cumulabili i periodi di gestione provvisoria di più esercizi farmaceutici, purchè tra un periodo e l'altro non vi sia stata interruzione superiore ai due anni e l'interessato abbia gestito ininterrottamente per almeno due anni una farmacia.

Art. 2.

Le domande dovranno pervenire alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento della condizione di cui all'articolo precedente sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice dei concorsi per aprire ed esercitare farmacie in provincia di Bolzano.

Il decreto di autorizzazione sarà emesso dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1960, n. 28.

Trattamento giuridico-economico degli impiegati pubblici eletti Consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 15 *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti della Regione Trentino-Alto Adige, nonchè i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione medesima, che siano eletti Consiglieri regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato consiliare. Ad essi si applica l'art. 67 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei confronti dei dipendenti di cui al comma precedente, che durante il mandato consiliare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Art. 2.

Ai consiglieri regionali che percepiscono uno stipendio o salario dallo Stato o dalle provincie di Trento o di Bolzano o dagli Enti locali in genere, nonchè dagli Enti od Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato o delle provincie di Trento o di Bolzano, è fatto divieto di cumulo dello stipendio o salario in godimento con l'indennità consiliare di cui all'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16. Ad essi compete l'indennità predetta, limitatamente all'eventuale differenza tra l'indennità stessa e lo stipendio o salario in godimento.

Art. 3.

L'art. 16 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è abrogato.

Disposizione transitoria

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli avranno efficacia a partire dalla legislatura regionale, che avrà inizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1960, n. 29.

Determinazione dei compensi dovuti ai componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 15 *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad ogni membro delle Commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione e promozione in carriera di personale da parte della Amministrazione regionale, saranno corrisposti i seguenti compensi:

a) per concorsi interni per titoli un compenso fino allo ammontare massimo di lire 30.000 da stabilire, tenuto conto del numero dei concorrenti e della laboriosità di eventuali esami o prove;

b) per i concorsi pubblici e per i concorsi interni per titoli ed esami un compenso fino ad un massimo di lire 100.000 da stabilire, tenendo conto degli elementi di cui alla lettera precedente.

Art. 2.

Al conferimento degli incarichi sopracitati, nonchè alla fissazione dei compensi previsti nei limiti delle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 provvede con propri decreti il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

Ai membri delle Commissioni di cui all'articolo precedente che nell'espletamento delle loro funzioni debbono compiere viaggi, compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Gli estranei alle pubbliche Amministrazioni sono parificati agli effetti del predetto trattamento, alla qualifica di direttore di divisione della gerarchia statale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con lo stanziamento inscritto al cap. n. 32 di spesa della rubrica Assessorato delle finanze.

Art. 5.

La presente legge si applica a partire dal 1° gennaio 1960.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1960, n. 30.
Indennizzo al Convitto nazionale « Damiano Chiesa » di Bolzano per risarcimento danni relativi alla mancata riconsegna dei locali occupati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 15 *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Convitto nazionale « Damiano Chiesa » di Bolzano sarà liquidato e corrisposto, a partire dall'esercizio finanziario 1961, un indennizzo annuo di lire 3 milioni, a titolo di risarcimento per i danni derivanti dalla mancata riconsegna dei locali occupati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

L'indennizzo sarà corrisposto in due rate di eguale ammontare al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno e cesserà con la riconsegna dei locali occupati.

Art. 2.

L'indennizzo per il risarcimento dei danni subiti dal Convitto nazionale « Damiano Chiesa » di Bolzano, in seguito alla mancata riconsegna dei locali, nel periodo che intercorre tra il 1° febbraio 1955 e il 31 dicembre 1960, è fissato in lire 18 milioni.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 18 milioni, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1960, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 50 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1960, n. 18.
Agevolazioni creditizie a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 15 *novembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo speciale al fine di potenziare le attività di imprese, consorzi o cooperative artigiane che, per capacità organizzativa e di attrezzatura, danno affidamento di sviluppo e di possibilità di impiego di manodopera.

Il fondo è destinato alla concessione di contributi annuali per il pagamento degli interessi passivi su mutui che verranno contratti, con istituti di credito, da parte di imprese artigiane, loro consorzi o cooperative, per investimenti patrimoniali nelle proprie aziende.

Da parte di consorzi artigiani e società cooperative, e limitatamente al fabbisogno dei soci, il concorso provinciale può essere usufruito anche per l'acquisto di materie prime.

In ogni caso, per godere dei benefici previsti dalla presente legge, le imprese artigiane dovranno essere iscritte da almeno tre anni nell'albo delle imprese artigiane.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente è concesso nella misura del 3 % sull'ammontare originario del mutuo e non può superare gli anni dieci. Esso sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito sovvenzionatori.

Nel caso che le somme date a prestito venissero destinate diversamente da quanto previsto dalla presente legge, il contributo provinciale verrà revocato.

Nell'ipotesi di estinzione del mutuo prima del termine fissato, le rimanenti annualità del concorso provinciale non verranno erogate.

Art. 3.

La concessione del concorso, con la determinazione dell'ammontare del mutuo e della sua durata, viene deliberata dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere di una Commissione così formata:

a) l'Assessore provinciale competente, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti della Commissione provinciale per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana, designati dalle Associazioni di categoria;

c) il rappresentante degli artigiani in seno alla Giunta della Camera di commercio;

d) un tecnico del Centro provinciale per la produttività.

Fungerà da segretario un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

La Commissione verrà nominata, ogni biennio, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 4.

L'ammontare del fondo di cui all'art. 1 è fissato in lire 190 milioni, così ripartito:

a carico dell'esercizio 1960 . . . L. 10.000.000
a carico degli esercizi 1961-1969 . . » 20.000.000

Le somme eventualmente non impegnate nel decorso dell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 5.

All'onere di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960, si farà fronte con la seguente variazione di bilancio:

TABELLA B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

Art. 65. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 10.000.000

In aumento:

Art. 156-*bis* (di nuova istituzione) - Agevolazioni creditizie a favore dell'artigianato . . » 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 7 novembre

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1960, n. 31.
Norme per la gestione dei proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 10 dello Statuto speciale di autonomia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 22 novembre 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme dovute dai concessionari di grande derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico, relative alla conversione in numerario degli oneri previsti dall'art. 10 dello Statuto speciale di autonomia, in base alla provvisoria regolazione dei rapporti con i concessionari medesimi a tutto il 31 dicembre 1960, sono destinate, in conformità a quanto disposto dalla citata norma statutaria, alla effettuazione di interventi a favore di enti e privati per agevolare i servizi pubblici, l'artigianato locale, la agricoltura, l'impiego dell'energia elettrica per usi domestici e, in generale, le attività produttive che rivestono carattere di pubblico interesse in relazione alle possibilità di alimentare fonti di lavoro.

Art. 2.

Le disponibilità di cui al precedente articolo saranno erogate con l'osservanza delle norme previste dalla legge 24 settembre 1951, n. 17, secondo le disposizioni dei seguenti articoli, a favore di iniziative effettuate e da effettuarsi in provincia di Trento e di Bolzano, in proporzione all'ammontare dei proventi derivanti dalle concessioni di grande derivazione di acqua pubblica site nei rispettivi territori.

Art. 3.

Gli interventi previsti dal precedente art. 1, si attuano mediante la concessione di sovvenzioni e di contributi.

Le sovvenzioni possono essere accordate, nella misura strettamente necessaria per la difesa, l'alimentazione e la creazione di fonti di lavoro, unicamente a favore di attività produttive, nei vari settori, organizzate in aziende che occupino non meno di venti unità di mano d'opera.

I contributi possono essere accordati:

in misura non superiore al cinquanta per cento, sulle spese per l'impianto, l'ampliamento ed il rammodernamento delle attrezzature di pubblici servizi, nonchè sulle spese per la gestione dei servizi medesimi;

in misura non superiore al venti per cento sulle spese per l'acquisto di energia destinata agli usi domestici, all'artigianato locale e all'agricoltura.

Art. 4.

Le domende di sovvenzione e di contributo debbono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale.

La concessione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al successivo articolo.

La liquidazione dei contributi è subordinata all'accertamento della spesa sostenuta.

Art. 5.

La Commissione consultiva, composta:

dai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

da cinque Consiglieri regionali, da designarsi due dai gruppi consiliari rappresentati in Giunta e tre dagli altri gruppi,

esprime parere entro venti giorni dalla richiesta della Giunta regionale; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

La Commissione sarà presieduta alternativamente da uno dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano a seconda che le domande di sovvenzione o di contributo riguardino iniziative interessanti l'una o l'altra Provincia. Le funzioni di vice presidente della Commissione sono esercitate a turno dai due Presidenti delle Giunte provinciali.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Fungerà da segretario un funzionario della carriera direttiva, in servizio presso l'Amministrazione regionale.

Art. 6.

Gli stanziamenti da inscriversi in attuazione della presente legge nella parte passiva del bilancio, in connessione con l'accertamento dell'entrata di cui all'art. 1, non decadono se eventualmente non impegnati al termine dell'esercizio in cui sono iscritti e saranno utilizzati negli esercizi successivi, in conto residui, sino ad esaurimento.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1960, n. 10.
Istituzione di un servizio di orientamento professionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 29 novembre 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il servizio di orientamento professionale di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3. Esso è organizzato in un ufficio centrale a Bolzano ed in cinque uffici periferici a Bressanone, Brunico, Egna, Merano e Silandro.

Art. 2.

Per il servizio di orientamento professionale è istituito un ruolo speciale con il seguente organico.

Gerarchia provinciale		Qualifiche	Posti
III	carriera direttiva:	psicologo 1ª classe	1
V-IV	carriera direttiva:	psicoloco 2ª classe	3
VII-VI-V	carriera di concetto:	assistente	9

Il passaggio dal grado V al grado IV nella carriera direttiva ha luogo a ruolo aperto dopo due anni di effettivo servizio. Il passaggio ai gradi VI e V nella carriera di concetto ha luogo anche a ruolo aperto rispettivamente dopo due e cinque anni complessivi di servizio effettivo.

Art. 3.

Per la qualifica di psicologo è richiesta la laurea in filosofia, medicina o pedagogia con specializzazione in psicologia.

Per la qualifica di assistente è richiesto il diploma magistrale o di maturità classica.

Art. 4.

Salvo quanto disposto nella presente legge, al servizio di orientamento professionale si applicano le disposizioni contenute nella legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, concernente «l'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano».

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge sono coperti dall'apposito stanziamento all'articolo 134 del bilancio di previsione 1960 e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge sono coperti dall'art. 43 del bilancio di previsione 1960 e da quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

Norme transitorie

In sede di prima copertura dei posti di assistente possono essere inquadrate con deliberazione della Giunta provinciale persone, alle quali sia stato conferito analogo incarico e che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato ininterrotto servizio presso la Provincia per almeno un anno dando prova di attitudine e di rendimento, prescindendo dal limite di età.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 novembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 1960, n. 13.
Modifica della legge provinciale del 3 luglio 1959, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 29 novembre 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESINDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Allegato *F* della legge provinciale N. 6 dd. 3 luglio 1959, con decorrenza 1 ottobre 1960, è sostituito dal seguente:

Stipendi connessi alle qualifiche del nuovo ordinamento del personale provinciale

Gerarchia provinciale	CARRIERE	QUALIFICHE	Stipendi lordi annui iniziali, suscettibili di 14 aumenti biennali del 3,50 % e del 15° aumento dell'1 %
I	—	Segretario della Giunta provinciale	2.874.300
II	Direttiva	Vice Segretaria della Giunta provinciale Capo Gabinetto Capi Ripartizione Ispettore Enti locali	2.145.000
III	Direttiva	Segretari capo Ingegneri capo Ispettori capo	1.724.600
IV	Direttiva e di concetto	Segretari di 1ª classe Ingegneri od architetti di 1ª classe Ispettori di 1ª classe Ragioneri capo e Segretario economo Geometri capo Assistente sociale capo	1.458.600
V	Direttiva e di concetto	Segretari - Ingegneri o architetti - Ispettori - Ragionieri od impiegati di concetto principali - Geometri o periti edili principali - Periti od esperti principali - Assistenti sociali principali	1.222.600
VI	Di concetto	Ragionieri od impiegati di concetto Geometri o periti edili Periti od esperti Assistenti sociali	1.072.500

Gerarchia provinciale	CARRIERE	QUALIFICHE	Stipendi lordi annui iniziali, suscettibili di 14 aumenti biennali del 3,50 % e del 15° aumento dell'1 %
VII	Di concetto ed esecutiva	Ragionieri od impiegati di concetto aggiunti Geometri o periti edili aggiunti Periti od esperti aggiunti Assistente sociale aggiunto Archivisti capo Assistenti tecnici o disegnatori Visitatrice sanitaria principale	982.400
VIII	Esecutiva	Applicati o stenodattilografe di 1ª classe Assistenti tecnici e disegnatori di 1ª classe Visitatrici sanitarie di 1ª classe	866 600
IX	Esecutiva	Applicati e stenodattilografe Assistenti tecnici e disegnatori Visitatrici sanitarie	772.200
X	Esecutiva	Applicati e stenodattilografe aggiunti Assistenti tecnici e disegnatori aggiunti Visitatrici sanitarie aggiunte	673.500
		PERSONALE AUSILIARIO	
I	D	Commesso capo - Telefonista capo Agenti tecnici principali	772.200
II	D	Telefonisti di 1ª classe - Commessi di 1ª classe - Custodi di 1ª classe - Bidelli di 1ª classe Agenti tecnici capo	742 200
III	D	Telefonisti - Commessi - Bidelli - Custodi - Agenti tecnici	682.000
—	—	Cantonieri provinciali	553.800

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge viene provveduto con gli stanziamenti previsti agli articoli 1, 43, 93 e 119 del bilancio del corrente esercizio sufficientemente disponibili e con quelli corrispondenti dei bilanci degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 16 novembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1960, n. 14.

Secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 29 novembre 1960*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESINDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata (parte 1ª) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1960 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Fondi disponibili degli esercizi precedenti	L. 42.000.000
Art. 17. — Devoluzione statale dei 9/10 delle imposte erariali sui terreni, fabbricati, ricchezza mobile (artt. 67 e 68 dello Statuto regionale)	» 100.000.000
Art. 27-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributo della Regione per l'incremento dell'istruzione professionale (legge regionale 24 agosto 1960, n. 13)	» 500.000.000
Art. 34-*bis* (*di nuova istituzione*). — Mutuo dell'Azienda elettrica consorziale di Bolzano e Merano per il miglioramento della strada di Val Senales da restituire in tre annualità (1961-1963) senza interessi	» 50.000.000
	L. 692.000.000

In diminuzione:

Art. 34. — Mutuo da contrarre con la Cassa di Risparmio di Bolzano a pareggio del bilancio	L. 500.000.000
Totale delle maggiori e nuove entrate	L. 192.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'uscita (parte II) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960, vengono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Art. 24. — Fondo per l'attività educativa in genere, contributi ad istituti scolastici di ogni grado, statali e privati, convitti di interesse provinciale	L. 4.400.000
Art. 65. — Fondo di pronto soccorso per danni causati da eventi di forza maggiore a famiglie di piccoli coltivatori diretti	» 22.000.000

Art. 65-*bis* (di nuova istituzione). — Interventi di pronto soccorso per il ripristino di terreni coltivati danneggiati dalle alluvioni 1960 a proprietari ed affittuari coltivatori diretti .	L.	22.000.000
Art. 153-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per il miglioramento della strada di Val Senales (vedi art. 34-bis) .	»	50.000.000
Art. 154. — Acquisto e manutenzione della attrezzatura per lavori pubblici	»	2.000.000
Art. 161. — Spese della Provincia e sussidi ai Comuni per danni causati dalle alluvioni anche riferentisi ad esercizi scaduti . .	»	100.000.000
	L.	200.400.000

In diminuzione:

Art. 22. — Assicurazioni contro gli infortuni degli alunni delle scuole elementari	L.	4.400.000		
Art. 61. — Fondo per le spese impreviste	»	2.000.000		
Art. 155. — Apertura dei passi di alta montagna importanti per l'economia della Provincia .	»	2.000.000	L.	8.400.000
Totale delle maggiori e nuove spese .			L.	192.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 19 novembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1960, n. 11.

Disposizioni integrative alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 6 dicembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal seguente nuovo comma:

« Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinata al preventivo nulla osta dell'Assessore provinciale competente, nonchè della Sovrintendenza ai monumenti nei casi di sua competenza ai sensi delle norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico ».

Art. 2.

All'art. 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene inserito il seguente nuovo penultimo comma:

« La stessa facoltà per il medesimo periodo compete alla Giunta provinciale per salvaguardare le modifiche al progetto di piano regolatore comunale da essa deliberate previo parere del Comitato urbanistico provinciale per la proposta di legge al Consiglio provinciale ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 29 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal seguente nuovo comma:

« La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione, fermo restando il carattere consultivo della medesima, possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Ogni Consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti della Commissione fino a nove membri con facoltà di sceglierli anche dal proprio seno ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 novembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1960, n. 12.

Costituzione della Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 6 dicembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' costituita la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 131 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche. Essa viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta come segue:

a) dall'Assessore per l'edilizia popolare che la presiede;

b) da un consigliere provinciale designato dal Consiglio provinciale, quale vicepresidente;

c) da un magistrato dell'Ordine giudiziario in servizio nella Provincia designato dal presidente del Tribunale di Bolzano;

d) da un magistrato dell'Ordine amministrativo in servizio nella Provincia designato dal capo dell'Ufficio di Bolzano;

e) da due esperti in materia di cooperative edilizie, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

f) da un funzionario di carriera direttiva dell'Assessorato per l'edilizia popolare della Provincia;

g) da un funzionario de designarsi dal Ministero del tesoro;

h) da un esperto proposto dall'Assessore provinciale competente.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Le opposizioni alla Commissione in seduta plenaria avverso le deliberazioni di una sezione della Commissione, previste dal testo unico n. 1165 del 1938, sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 novembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo per la Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1960, n. 16.

Concessione di contributi e sussidi alle istituzioni culturali per l'educazione fisica e per lo sport popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *del* 6 *dicembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, sulle Consulte culturali e sul fondo provinciale per le attività culturali, viene provveduto al finanziamento ed alla concessione di contributi e sussidi alle istituzioni culturali per l'educazione fisica e per lo sport popolare, con apposito stanziamento da inserire nella parte ordinaria del bilancio di previsione provinciale secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 2.

I contributi e sussidi di cui all'art. 1 possono essere concessi dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato di coordinamento o le Consulte di cui all'art. 3, secondo le rispettive competenze, ad enti, associazioni, società, e comitati aventi la loro sede nella provincia e che per statuto svolgono attività dirette all'incremento dell'educazione fisica e lo sport popolare entro il territorio della Provincia.

Possono altresì essere concessi contributi per manifestazioni sportive ad istituti scolastici.

Art. 3.

Per il coordinamento delle attività sportive di interesse comune è istituito un Comitato composto:

a) dall'Assessore componente che lo presiede;

b) da due membri designati dalla singole Consulte dei gruppi etnici tedesco e italiano;

c) da un membro designato dalla Consulta del gruppo etnico ladino.

Le Consulte per l'educazione fisica e lo sport popolare per i gruppi etnici tedesco e italiano sono composte ciascuna:

a) dall'Assessore competente che le presiede;

b) da due esperti in educazione fisica nominati dalla Giunta provinciale, di cui una designato dall'A.V.S. per la Consulta tedesca e uno del C.A.I. per la Consulta italiana;

c) da due rappresentanti delle società sportive e di educazione fisica scelti dalla Giunta fra le terne di nomi designati dalle varie associazioni sportive e di educazione fisica operanti nella Provincia.

La Consulta per il gruppo etnico ladino è composta:

a) dall'Assessore competente che la presiede;

b) da un esperto in educazione fisica appartenente al gruppo etnico ladino, nominato dalla Giunta provinciale;

c) da un rappresentante di società sportive scelto dalla Giunta provinciale fra una terna di nomi designati dalle singole società sportive che svolgono attività nelle valli ladine.

Il Comitato di coordinamento e le Consulte per l'educazione fisica e lo sport popolare sono nominati con decreto del presidente della Giunta Provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, e durano in carica un biennio.

Funge da segretario un funzionario della Giunta provinciale.

Art. 4.

Le Consulte di cui alla presente legge hanno le più ampie facoltà di iniziativa ed in particolare hanno il compito:

a) di promuovere le attività dirette all'incremento dell'educazione fisica e dello sport popolare;

b) di esprimere parere sul finanziamento diretto e sulla concessione di contributi e sussidi dal fondo di cui all'art. 1.

Art. 5.

I contributi vengono concessi per le seguenti finalità:

a) incremento educazione fisica e attività sportive locali;

b) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive;

c) acquisto attrezzature;

d) costruzione e miglioramento impianti destinati alla educazione fisica.

Art. 6.

Le domande per la concessione di contributi e sussidi previsti dalla presente legge, per le iniziative di cui all'art. 5, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno e corredate dalla seguente documentazione:

1) per le iniziative di cui ai punti *a*) e *b*):

programma di attività per l'anno in corso col preventivo di spesa e l'indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza;

2) per le iniziative di cui al punto *c*):

elenco delle attrezzature da acquistarsi, relazione, preventivo di spesa e piano di finanziamento;

3) per le iniziative di cui al punto *d*):

programma, progetto e relazione tecnica, preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1960, n. 15.

Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 56 *del* 20 *dicembre* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione dei beni di uso civico, contemplati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 è regolata, nella provincia di Bolzano, dalle norme della presente legge.

I beni di uso civico destinati originariamente od in base a miglioramenti fondiari all'utilizzo per la coltura agraria (art. 11, comma *b*) della legge 16 giugno 1927, n. 1766) che non siano passati in proprietà di coltivatori diretti, sono amministrati direttamente dal Comune nel territorio del quale sono situati.

Art. 2.

I beni di uso civico di cui all'art. 11, comma *a*) della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sono amministrati separatamente, a profitto degli aventi diritto, per mezzo di un Comitato di tre o cinque membri.

Tuttavia, qualora la maggioranza dei capifamiglia aventi diritto all'uso civico ne faccia richiesta, l'amministrazione sarà affidata all'amministrazione comunale, la quale dovrà attenersi alle norme della presente legge, al fine di assicurare che i beni vengano amministrati, separatamente da qualsiasi altro, a profitto dei titolari del diritto di uso civico.

Art. 3.

Alla nomina del Comitato si provvede con una consultazione alla quale possono partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto di uso civico ed i titolari di diritti particolari sui beni gravati di usi civici. La proclamazione degli eletti sarà fatta con decreto del Presidente della Giunta provin-

ciale entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della consultazione. Il Comitato dura in carica quattro anni ed è sempre riconfermabile.

Ove a tale consultazione non partecipi la maggioranza dei capifamiglia, la consultazione viene ripetuta a distanza non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei. Qualora anche nella seconda consultazione non partecipi la maggioranza dei capifamiglia, l'amministrazione dei beni di uso civico sarà affidata all'Amministrazione comunale, osservate le norme di cui all'articolo precedente, per il resto del quadriennio, trascorso il quale si procederà a nuova votazione.

I membri del Comitato devono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l'elettorato attivo e passivo amministrativo. Si applicano ai suoi membri le incompatibilità previste dalla legge comunale e provinciale per i consiglieri e gli assessori comunali. Il sindaco del Comune e l'assessore anziano o delegato non possono far parte di alcun Comitato di amministrazione.

Art. 4.

Sono titolari del diritto di uso civico quelle famiglie residenti da almeno cinque anni nella rispettiva frazione, le quali nel territorio del Comune ricavano il reddito principale per il mantenimento delle loro famiglie direttamente dalla coltivazione della terra per conto proprio o in qualità di prestatori di lavoro in aziende agricole.

Non hanno diritto di uso civico di legnatico, qualora non siano titolari di diritti particolari, i possessori di aziende agricole, i quali possono ricavare dai propri boschi un reddito di legname eccedente il quantitativo di 5 m^3 annui.

Sono titolari di diritti particolari sui beni gravati da usi civici i proprietari pro tempore di aziende agrarie o altri stabili ai quali da prima dell'anno 1910 risulta connesso il godimento di diritti sui beni di uso civico per soddisfare i bisogni di legnatico e di pascolo della relativa proprietà.

Art. 5.

La Giunta provinciale invia appositi commissari presso le amministrazioni separate di uso civico per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte del Comitato di amministrazione, o degli organi, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi, qualora non possano funzionare.

Art. 6.

I redditi dei beni di uso civico sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:

a) investimento per il mantenimento ed il miglioramento dei beni di uso civico;

b) soddisfazione dei diritti particolari dei titolari di cui all'art. 4, i quali dimostrino il godimento dei diritti da prima dell'anno 1910;

c) soddisfazione dei diritti di uso civico e, a discrezione del Comitato di amministrazione, investimento parziale dei redditi in opere di comune utilità dei titolari del diritto su beni di uso civico.

Art. 7.

L'amministrazione dei beni e l'utilizzo dei redditi dei beni di uso civico avviene in conformità di un apposito statuto predisposto dal Comitato amministrativo in base a regolamento di esecuzione della presente legge ed approvato dalla Giunta provinciale.

Qualora, malgrado richiesta esplicita da parte della Giunta provinciale, si ometta di provvedere o non si pervenga alla formazione dello statuto entro il termine fissato nella diffida, la Giunta provinciale nomina un commissario alla amministrazione separata dei beni di uso civico col compito di compilare lo statuto. Anche gli statuti compilati dal commissario sono approvati dalla Giunta provinciale.

Art. 8.

Nei casi di omissione o irregolarità nel disimpegno dei compiti d'ufficio, la Giunta provinciale promuove una inchiesta e può sciogliere in ogni momento il Comitato d'amministrazione, chiamando a reggere l'amministrazione separata dei beni di uso civico un commissario.

Quest'ultimo ha il compito di provvedere ad eliminare le omissioni o le irregolarità incorse e a provocare entro il minor tempo possibile e comunque, non oltre sei mesi, l'elezione di un nuovo Comitato di amministrazione.

Art. 9.

L'attività del commissario, nei casi previsti agli articoli 7 e 8, è retribuita. L'onere relativo è a carico dei redditi dei beni di uso civico e viene stabilito col decreto di nomina.

Art. 10.

Le Amministrazioni separate dei beni di uso civico devono presentare alla Giunta provinciale, per l'esame di legittimità e di merito, le deliberazioni sul bilancio preventivo e relative variazioni nonchè del conto consuntivo dotato delle pezze giustificative. Identico esame per l'acquisto della Giunta provinciale è prescritto per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

Norma transitoria.

Art. 11.

Le disposizioni sull'amministrazione dei beni di uso civico previste dalla presente legge si applicano per ogni singola Amministrazione separata con l'approvazione, da parte della Giunta provinciale, dello statuto di cui all'art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 23 novembre 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(3615)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151959) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.